

**Contratto di servizio per la regolazione dei rapporti  
giuridico amministrativi tra Nuovo Circondario Imolese,  
Azienda USL di IMOLA, ASP Circondario Imolese e il  
soggetto gestore ELLEUNO per il servizio accreditato  
transitoriamente di Assistenza Domiciliare**

L'anno 2011, il giorno 10 (dieci) del mese di giugno, presso la sede del Nuovo Circondario Imolese, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

- Il Nuovo Circondario Imolese con sede in Imola (Bo) Via Boccaccio 27 (C.F. 90036770379) qui rappresentato dalla D.ssa Claudia Dal Monte, la quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore del Nuovo Circondario Imolese, in esecuzione della deliberazione n. 30 del 10/06/2011 (di seguito nominato per brevità "NCI");

- L'Azienda USL di Imola con sede in Imola (Bo) Viale Amendola 2 (C.F. 90000900374), in questo atto rappresentata dal Dott. Andrea Rossi il quale sottoscrive il proprio atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Distretto (di seguito nominata per brevità anche "AUSL");

- L'ASP Circondario Imolese con sede in Castel S. Pietro T. (Bo) via Matteotti n. 77, (C.F. E P.Iva 02799561200), costituita con provvedimento del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 2020 del 20 dicembre 2007 in questo atto rappresentata dal Direttore D.ssa Raffaella Stiassi che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 29/12/2010 (di seguito nominata per brevità anche "ASP");


E

Il Gestore Cooperativa Sociale Elleuno con sede legale in Casale Monferrato (AL) viale Ottavio Marchino n°10 (C. F. e P.I. 01776240028) qui rappresentato dal Dott. Stefano Iseppi che agisce in qualità di procuratore ai sensi della procura speciale rep. N. 69430 del 3/06/11 del Notaio Oppezzo in Casale Monferrato, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede amministrativa della cooperativa, via Ottavio Marchino n° 10 (di seguito nominata per brevità anche "Gestore")

**PREMESSE**

Richiamati:

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e socio-sanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e successive modificazioni";
- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009 n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Organismo tecnico di ambito



*[Handwritten signatures]*

- provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009 n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";
  - la Deliberazione della Giunta Regionale 21.12.2009 n.2110 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio";
  - la Deliberazione della Giunta Regionale 28.03.2011 n. 390 "Accreditamento dei servizi sociosanitari attuazione dell'art. 23 della L. R. 4/08 e succ. mod. e int. delle D.G.R. 514/09 e 2110/09";

Premesso che:

- I Comuni dell'ambito distrettuale, hanno sottoscritto in data 08/09/2010 l'Accordo Attuativo della convenzione per il conferimento delle funzioni di indirizzo e programmazione in materia di politiche e di interventi in area sociale, il quale individua nel Nuovo Circondario Imolese il soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento;
- con atto deliberativo dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese n. 12 del 30/03/2009 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011, con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 31 del 23/06/2010 è stato approvato il Piano attuativo 2010, e con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 51 del 15/09/2010 sono state adottate, in sede di programmazione valevole per l'ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo al Servizio Assistenza Domiciliare;
- con deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 90 del 21/12/2010 i Sindaci dei Comuni del Distretto hanno ritenuto opportuno avvalersi del NCI per lo svolgimento delle funzioni relative alla stipula, gestione e monitoraggio dei contratti di servizio e con successivo atto n. 23 del 8/06/11 hanno definito i criteri relativi alla formulazione dei contratti di servizio stessi;
- i Comuni del Distretto hanno delegato all'ASP Circondario Imolese la gestione dei Servizi Sociali;

Visti:

- la domanda e la documentazione allegata, presentata dalla Cooperativa ELLEUNO al Nuovo Circondario Imolese al fine di ottenere l'accreditamento transitorio per la gestione del servizio oggetto del presente contratto;
- la determinazione n. 509 del 31/12/2010 del Nuovo Circondario Imolese avente ad oggetto: "Atto rilascio accreditamento transitorio Servizio Assistenza Domiciliare Comuni Castel S.Pietro Terme, Dozza e Casalfiumanese - ELLEUNO";
- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione presentato all'atto della domanda di accreditamento dalla Cooperativa Elleuno;

Tutto quanto sopra considerato e premesso tre le parti

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI**

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.



2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

✓ **per la committenza:**

- Nuovo Circondario Imolese

Sede: Via Boccaccio 27, 40026 Imola (Bo)

Referente Operativo: Claudia Dal Monte ([claudia.dalmonete@provincia.bologna.it](mailto:claudia.dalmonete@provincia.bologna.it))

- Azienda USL

Sede: Via Amendola 2, 40026 Imola (Bo)

Referente operativo: Angela Morsiani ([a.morsiani@ausl.imola.bo.it](mailto:a.morsiani@ausl.imola.bo.it))

- ASP Circondario Imolese

Sede: Via Matteotti 77, 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)

Referenti operativi: Gilberta Ribani ([gilberta.ribani@aspcircondarioimolese.bo.it](mailto:gilberta.ribani@aspcircondarioimolese.bo.it))

✓ **per il Gestore**

- Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s.

Sede: Via dei Mille 35/EF, 40024 Castel S. Pietro Terme (Bo)

Referente operativo : Stefania Strazzari ([stefania.strazzari@elleuno.it](mailto:stefania.strazzari@elleuno.it))

## **ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione **del servizio di assistenza domiciliare (tutelare e socio-educativa) per anziani e disabili non autosufficienti**, nei territori dei Comuni di Castel San Pietro Terme e di Dozza e nel Comune di Casalfiumanese (limitatamente alla Frazione di San Martino in Pedriolo ed alla zona di Valsellustra), nell'ambito della concessione dell'accreditamento transitorio a quel servizio.
2. Il Gestore realizzerà altresì, per i soggetti committenti le seguenti prestazioni aggiuntive: **servizio di consegna e assistenza pasti a domicilio**, in quanto servizio complementare per l'assistenza alle persone non-autosufficienti.
3. Il presente contratto include gli obblighi che il Gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento che qui si intendono integralmente richiamati ed in particolare:
  - l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
  - l'accettazione di tariffe predeterminate;
  - l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
  - l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003;
4. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accreditamento prevedendone anche gli adempimenti posti a carico del Gestore.
5. Il rapporto intercorrente tra i committenti e il Gestore ha natura giuridica di concessione di pubblico servizio.

## **ART. 3 – DURATA**

Il presente Contratto ha durata a far data dall'1/07/2011 e scade il 31/12/2013.



2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto, relativo alla concessione dell'accreditamento transitorio, non potrà essere rinnovato.
3. Nel caso in cui, prima della scadenza, fosse rilasciato il provvedimento di accreditamento definitivo si provvederà alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio che sostituirà integralmente il presente che sarà da intendersi anticipatamente risolto.
4. Dal 1 luglio 2011 decade il contratto di cui al Registro Contratti dell'ASP n. 89 del 11/01/08 tra ASP e ATI Coop.va Sociale Elleuno Snc e Trascoop servizi avente ad oggetto il Servizio di Assistenza a Domicilio ed in strutture residenziali per anziani e disabili, per la parte relativa al presente servizio.

#### ART. 4.1 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ACCREDITATO


1. Il Gestore realizzerà il servizio accreditato assicurando le seguenti prestazioni nei territori dei Comuni di Castel S. Pietro e di Dozza e nel Comune di Casalfiumanese limitatamente alla Frazione di San Martino in Pedriolo ed alla zona di Valsellustra.
  - per il servizio di assistenza tutelare: sino ad un massimo di n. **13.000 ore su base annua** di cui, indicativamente, n. 10.000 ore di assistenza (di cui massimo il 50% con doppio operatore) e n. 3.000 ore per i tempi di trasferimento;
  - per il servizio di assistenza socio-educativa: sino ad un massimo di n. **1.500 ore su base annua**, garantendo le prestazioni secondo progetti specifici concordati per ogni caso con il servizio sociale proponente.
2. Annualmente, con un preavviso di tre mesi, la Committenza indicherà formalmente al Gestore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato.

#### ART. 4.2 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

1. Il Gestore realizzerà il servizio pasti a domicilio assicurando le seguenti prestazioni: fornitura e consegna a domicilio dei pasti per un ammontare massimo di **n. 16.000 pasti annui**.
2. Il Gestore si impegna con il presente atto a subentrare ad ASP nel contratto di cui al Registro Contratti dell'ASP n. 38 del 11/01/08 avente ad oggetto la fornitura di pasti in essere tra quest'ultima e SOLARIS, previa notifica ed accettazione del fornitore ceduto.
3. Annualmente, con un preavviso di tre mesi, la Committenza indicherà formalmente al Gestore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio.

#### ART. 5 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. Il Gestore assicura (*ai sensi DGR 1206/2007*):
  - la funzione tecnico-direttiva del servizio e di coordinamento
  - la dotazione di personale addetto all'assistenza in possesso del titolo di OSS. In alternativa, in via transitoria sino al completamento del processo di riqualificazione, il personale addetto all'assistenza deve essere in possesso del titolo di OTA o ADB o comunque di una esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dei servizi alla persona;



- il servizio nell'arco di almeno 12 ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche festivi, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nel PAI;
  - la predisposizione di un piano assistenziale individualizzato che partendo dall'analisi dei bisogni dell'utente e dalla identificazione degli obiettivi, indichi il numero, le tipologie, i tempi degli interventi socio-assistenziali e i servizi aggiuntivi. Tale programma deve essere integrato con l'attività sanitaria dove è prevista;
  - l'erogazione all'utente, nell'ambito del piano di assistenza domiciliare individuale, delle seguenti tipologie prestazionali: - *La Cura Personale* (aiuto nell'igiene personale, nel vestirsi, nella somministrazione del cibo, etc...); - *Il Supporto sociale: nella vita quotidiana* nel mantenimento della propria indipendenza e nelle proprie relazioni; - *Il Supporto educativo, emotivo e psicologico*, compresa la mediazione nelle relazioni interpersonali e nell'approccio ad ambienti diversi dalla casa; - *L'Assistenza pratica* (aiuto nella cura della casa, negli approvvigionamenti etc).
2. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:
- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
  - dal Programma di adeguamento gestionale;
  - dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto.
3. Il Gestore, entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna a aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.
- In particolare nella Carta dei servizi saranno descritti:
- modalità di presa in carico, erogazione, registrazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
  - modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
  - indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami.
4. La Carta dei Servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del Gestore nei confronti degli utenti stessi.
5. Oltre alla Carta dei Servizi, il Gestore si impegna a raccogliere i dati sulla Soddisfazione degli utenti attraverso la somministrazione e la raccolta dei questionari concordati con i Comitati di Vigilanza istituiti a livello territoriale da ASP Circondario Imolese.
6. La Carta dei Servizi prima dell'adozione deve essere sottoposta alla Committenza per la condivisione con il Comitato di Vigilanza.

#### **ART. 6 – SISTEMA INFORMATIVO**

1. Il Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti di Regione, AUSL e Circondario Imolese - Ufficio di Piano, in base alle disposizioni della Regione medesima.
2. Il Gestore invierà mensilmente all'AUSL i dati relativi al movimento degli utenti, suddivisi fra anziani e disabili, servizi socio-assistenziali e socio-educativi, mediante la scheda fornita dall'AUSL di Imola.



*RR*

*Di F*

*EU*

3. Il Gestore si impegna, in particolare, all'utilizzo sistematico e continuo di moduli che possano interfacciare il sistema GARSIA-STRUTTURE ANZIANI.

#### **ART. 7 – AMMISSIONE E DIMISSIONE DEGLI UTENTI**

1. L'ammissione e la dimissione al servizio di assistenza domiciliare e al servizio pasti a domicilio, oggetto del presente contratto, verranno effettuati dai competenti servizi sociali di ASP Circondario Imolese, che provvederanno anche alla definizione del Progetto di vita e di cure (PIVEC), nel quale verrà precisato il monte ore di massima di prestazioni da effettuare a domicilio.
2. Contestualmente, verrà data informazione al Gestore dell'eventuale richiesta di retta agevolata da parte dell'utente.
3. La stesura, l'aggiornamento e la periodica revisione del PAI / PEI sarà curato dal Gestore in accordo ed in continuità con il Progetto di vita e di cura di cui sopra.
4. La documentazione per l'ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e, nel caso, la certificazione di non autosufficienza. Allo scopo di snellire le procedure si conviene di utilizzare, se presente, anche la certificazione rilasciata dalla Commissione Invalidi Civili, per supportare la dichiarazione di non autosufficienza. Copia della documentazione verrà inviata a cura dell'ASP all'AUSL e al Gestore.
5. In particolare per le ammissioni di utenti al Servizio, dopo la dimissione da presidi ospedalieri, si concorda di utilizzare come certificazione dello stato di non autosufficienza, la segnalazione formale inviata dal Punto Unico ospedaliero, trattandosi perlopiù di interventi a carattere di urgenza e di presa in carico temporanea.

#### **ART. 8 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO ACCREDITATO**

1. La remunerazione del servizio accreditato di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Contratto di servizio, è assicurata attraverso:
  - a) le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo regionale per la Non Autosufficienza;
  - b) le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) da ASP Circondario Imolese per gli assistiti in condizioni economiche disagiate, determinate sulla base del Regolamento vigente.
2. Al momento della presa in carico dovrà essere sottoscritto dal Gestore, dall'Utente o dai suoi famigliari uno specifico "Contratto individuale di assistenza" che individuerà chiaramente il riparto economico delle tariffe e le modalità attraverso le quali si possa addivenire ad una sua modificazione con particolare riferimento all'eventuale intervento economico dell'ASP.

#### **ART. 9 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO E DELLE TARIFFE**

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base del costo di riferimento per il servizio di assistenza domiciliare determinato dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. n. 2110 del 21/12/2009.



2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuata di norma annualmente dal Nuovo Circondario Imolese, sulla base degli elementi informativi forniti dal Gestore e previo contraddittorio con lo stesso soggetto.
3. Per l'anno 2011 i costi di riferimento, comprensivi dell'Iva di legge, risultano essere i seguenti:
  - **€ 23,30 orarie** per l'assistenza domiciliare tutelare,
  - **€ 25,10 orarie** per l'assistenza domiciliare socio-educativa.

#### **ART. 10 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE**

1. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il Gestore, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni che il Gestore si impegna sin d'ora ad accettare e utilizzare.

2. A tal fine, il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il Gestore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione della costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie.

#### **Art. 11 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DEL FRNA**

1. La valorizzazione a carico del FRNA, comprensiva di IVA, è così determinata per l'anno 2011 per l'assistenza domiciliare tutelare:

- **€ 14,02 orarie** per il primo operatore,
- **€ 12,62 orarie** per il secondo operatore,
- **€ 10,52 orarie** per i tempi di trasferimento;

2. Per l'assistenza domiciliare socio-educativa **€ 16,02 orarie** comprensive di IVA a carico del FRNA per le ore di assistenza.

3. La tariffa a carico del FRNA viene rivista, in riferimento all'anno successivo entro il mese di novembre.

4. La comunicazione formale al Gestore della conferma o della modifica della tariffa a carico del FRNA sarà effettuata da parte della Committenza entro il mese di novembre di ciascun anno e produrrà i suoi effetti a valere dal primo giorno dell'anno successivo. Il Gestore provvederà a dare la necessaria informazione agli utenti.

5. Il Gestore si impegna ad inviare all'AUSL, specifica fatturazione distinta per tipologie di assistenza, socio-assistenziale e socio-educativa, ad anziani e disabili, sulla base delle effettive ore erogate mensilmente, da rendicontarsi con la scheda di cui all'art. 6 comma 2.



6. L'Azienda USL provvederà all'effettuazione del pagamento della tariffa a carico del FRNA, tenendo conto delle rilevazioni sopradette, entro 30 giorni fine mese dalla data di presentazione della fatturazione con allegata rendicontazione da parte del Gestore.

Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilita come segue:

- il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

## **ART. 12 – DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'ente competente a determinare le tariffe è il Nuovo Circondario Imolese. La quota di contribuzione del servizio a carico dell'utente per l'anno 2011 è valorizzata in **€ 11,40 orarie** per il primo operatore e in **€ 10,26 orarie** per il secondo operatore sia per l'assistenza tutelare che per l'assistenza socio-educativa. Le quote di contribuzione da intendersi IVA compresa.
2. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.
3. La determinazione della quota individuale di contribuzione è effettuata da ASP entro 30 giorni dall'atto dell'ammissione al servizio.
4. All'atto dell'avvio del Servizio il Gestore provvederà ad informare l'utente dell'ammontare della retta ed acquisire dall'utente o dai suoi familiari l'accettazione alla fornitura del servizio e al pagamento della quota di contribuzione prevista.
5. Nel caso che l'utente sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento, ASP è tenuta a comunicare tempestivamente al Gestore l'assunzione del corrispondente onere a proprio carico.

## **ART. 13 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE**

1. Il Gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:
  - La quota di contribuzione è oraria e viene pagata in via posticipata rispetto al mese di competenza;
  - La quota di contribuzione a carico dell'utente sarà fatturata mensilmente allo stesso o ai suoi famigliari e in quota parte all'ASP nel caso di utente contribuito, secondo quanto previsto nel contratto di assistenza, di norma entro il 15 del mese successivo a quelli di riferimento.
  - In caso di errori di fatturazione il Gestore si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a richiedere quote addebitate in difetto, con la fattura del mese successivo, previa comunicazione all'utente.
2. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il Gestore prevederà le forme di riscossione più comuni (es RID, bonifico bancario o utilizzo bollettini di c/c postale, POS).



AR

CA JG

Qu



3. Il mancato pagamento delle quote di contribuzione entro il termine assegnato, comporta l'attivazione delle procedure di recupero del credito da parte del Gestore.

A fronte del mancato pagamento della quota di contribuzione, il Gestore provvederà ad inviare all'utente un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata, con contestuale costituzione in mora e indicazione di un nuovo termine per adempiere al pagamento.

Trascorso il termine indicato nel sollecito il Gestore provvederà ad informare l'ASP dell'inadempienza dell'utente e della messa in mora dello stesso.

L'ASP avrà a disposizione 40 giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale e familiare, concedere un contributo integrativo. Qualora l'ASP non abbia ravvisato l'opportunità dell'intervento di aiuto, o siano trascorsi i 40 giorni previsti dalla ricezione della comunicazione di inadempienza dell'utente, il Gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

All'utente inadempiente e costituito in mora, il Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, gli interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione pari al 5% della retta non pagata.

In caso di mancato pagamento di quota di contribuzione superiore a due mensilità il Gestore comunica al Committente ed ai servizi sociali territorialmente competenti la intenzione di sospendere il servizio in caso di ulteriore mancato pagamento di contribuzioni per ulteriore 1 mensilità.

Salvo diverso accordo assunto da tutte le parti il mancato pagamento di tre mensilità da parte del soggetto assistito costituisce diritto del gestore di sospendere il servizio.

4. Al fine di evitare quanto sopra il Gestore si impegna all'eventuale definizione, in accordo con l'utente, di modalità di pagamento rateizzato o dilazionato, fino ad un massimo di dodici mesi.


5. Il Gestore si impegna a certificare annualmente la quota della retta relativa a spese di assistenza specifica (personale addetto all'assistenza ed alle attività di animazione) deducibili fiscalmente da parte dell'utente e/o dai famigliari tenuti al suo mantenimento, ai sensi della DGR n. 2110/2010.

#### **ART. 14 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO**

1. Le parti prendono reciprocamente atto che per l'anno 2011 i costi applicati dal fornitore dei pasti, Iva inclusa, sono i seguenti: **€ 6,45** per pasto.

2. La remunerazione del servizio pasti a domicilio è assicurata al Gestore attraverso:

- a) **le quote di contribuzione dovute dagli utenti**, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) da ASP Circondario Imolese per gli assistiti in condizioni economiche disagiate sulla base del Regolamento vigente, per l'anno 2011 e fino a successiva diversa comunicazione pari a **€ 5,50** per ogni pranzo consegnato e a **€ 3,50** per ogni cena consegnata; entrambi gli importi sono da considerarsi Iva compresa;
- b) **le quote di contribuzione a carico di ASP:**
  - la remunerazione del servizio di trasporto e assistenza al pasto, fissata per l'anno 2011 forfettariamente in **€ 3,10** IVA compresa a pasto consegnato;
  - la differenza fra il costo del pasto e la retta per l'utente pari a: **€ 0,95** per pranzo e **€ 2,95** per cena IVA compresa;
  - una quota a titolo di rimborso forfettario delle spese amministrative pari a **€ 2,00** IVA compresa a bollettino emesso.



AR

Di F

Al

3. La determinazione della quota individuale di contribuzione dell'utente è effettuata da ASP all'atto dell'ammissione al servizio e poi aggiornata nel tempo sulla base della disciplina di cui al precedente comma.

4. Nel caso che l'utente sia esonerato dal pagamento della quota di contribuzione, ASP comunica tempestivamente al Gestore l'assunzione del corrispondente onere a proprio carico.

5. ASP corrisponderà le quote di competenza, come sopra determinate, a fronte di regolari fatture mensili che dovranno essere corredate dall'elenco dettagliato degli utenti a retta agevolata per cui si chiede l'intervento economico dell'Ente pubblico e dei servizi prestati a favore degli stessi nel periodo di riferimento della fattura.

6. ASP provvederà al pagamento della fattura emessa dal Gestore entro 30 giorni fine mese dal ricevimento al protocollo dell'Ente, salvo interruzioni dei termini per incompletezza della documentazione. Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilita come segue:

- il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

#### **ART. 15 - INTERESSI DI MORA**

1. Ai sensi del D.Lgs 231/02 ed in conformità a quanto disposto dall'art. 51 L.R. n. 22/80 e successive modificazioni integrazioni da considerarsi corretta prassi nel settore, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. 231/02, i pagamenti al Gestore devono essere effettuati entro 30 giorni per il rimborso del personale sanitario e 60 giorni per gli oneri degli ospiti dal ricevimento della fattura da parte dei committenti.

2. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al Gestore spetteranno, a fronte di formale richiesta da parte dello stesso, gli interessi moratori così articolati:

- dal 1° giorno dopo la scadenza fino al 150° giorno: applicazione degli interessi legali, di cui all'art. 1284 C.C., fissati annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato;
- oltre e fino alla data di emissione del mandato, applicazione degli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con Decreto dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 144 del DPR 207/2010.

3. Gli interessi scaduti non producono interessi, in base all'art. 1283 del c.c.

#### **ART. 16 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore del Gestore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore



avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

5. In materia di scioperi si applica la normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali ed in particolare l'art. 7 lett. g) della L. 146/90.

#### **ART. 17 – RISORSE UMANE**

1. Per tutto il personale messo a disposizione dal Gestore, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

#### **ART. 18- MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore ed elencate nell'art. 6 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativa – contabile - gestionale,
- richiesta dei committenti al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti.

2. Il Gestore consente l'accesso alla propria sede operativa, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente individuati e comunicati al Gestore stesso.

#### **ART. 19 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.**

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta, rispettivamente, la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di misure di indennizzo a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo.



2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del Gestore, il soggetto committente (NCI) invierà, via fax o posta elettronica, una diffida al Gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti:

- a) gravi ritardi o interruzioni delle attività;
- b) gravi carenze nell'osservanza degli standard quantitativi e qualitativi e/o nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili al Gestore che non consentano o che comunque compromettano il regolare svolgimento delle attività;
- c) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto e/o della Carta dei Servizi, imputabili a dolo o colpa grave del Gestore;
- d) inadempienze di cui al successivo comma 4;
- e) inadempienze relative ai debiti informativi.

Il Gestore può inviare al Committente, nel termine di 3 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni, via fax o posta elettronica; nel caso in cui tali controdeduzioni non vengano accolte il Gestore dovrà provvedere nel termine massimo che verrà indicato nella comunicazione stessa. Se ritenuto opportuno il Committente procederà con l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 4.

3. Nel caso che le inadempienze del Gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti, pena la risoluzione del contratto;

4. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate dai committenti le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per i committenti di richiedere il risarcimento, derivante dal maggior danno; la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:

a) da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiore rispetto a quanto dichiarato, oltre la riduzione degli oneri da riconoscere;

b) da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità per ogni inadempienza in caso di azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori del Gestore;

c) dall'1% al 15% dell'ultimo fatturato mensile in relazione alla gravità dell'inadempimento, qualora lo stesso riguardi:

1. carenze igieniche;
2. carenze negli aspetti di cura della persona;
3. qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - mendaci/erronee comunicazioni ai committenti in ordine alla presenza/movimento degli ospiti;
  - mancata o ritardata (oltre 30 giorni) risposta ai Committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;

5. In caso di inadempienze gravi e/o ripetute, che pregiudichino la sicurezza degli utenti, qualora il Gestore non abbia adempiuto alle prescrizioni imposte con la diffida il committente potrà risolvere il contratto salvo il risarcimento dei maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dal committente per la prosecuzione del servizio.

6. A norma dell'articolo 1373 cod.civ., il Committente può inoltre risolvere il rapporto nei seguenti casi:

- a) in caso di frode;
- b) in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
- c) in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza contrattuale o di



violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In questi casi il Gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri che i committenti dovranno sostenere per garantire il servizio.

## **ART. 20 – CASI DI RECESSO AL CONTRATTO**

1. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del Gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
- f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. A norma dell'articolo 1373 cod.civ., il Gestore può recedere dal rapporto contrattuale nei seguenti casi:

- qualora l'occupazione dei posti autorizzati scenda al di sotto della soglia minima dell'80% per oltre 60 gg. continuativi o come occupazione media annua;
- per eccessiva onerosità sopravvenuta causata da normative che possano determinare incrementi dei costi di gestione del servizio.

## **ART. 21 - RINEGOZIAZIONE/MODIFICA DEL CONTRATTO**

1. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti articoli e non sussistano ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni tramite nota scritta inviata a mezzo raccomandata. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente con raccomandata RR con preavviso di giorni 30.

La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con i contenuti dell'atto di accreditamento.

2. Le parti potranno procedere inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale o in relazione ad ulteriori necessità condivise dalle parti, che sopravvengano nel periodo di vigenza del presente contratto.

## **ART. 22 - COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Il Gestore assume, per tutta la durata del presente contratto, l'intera e diretta responsabilità di ogni danno a persone o cose che, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, possa derivare ai Committenti, agli utenti del servizio od a terzi, in relazione all'esercizio di tutte le attività connesse con la gestione e conduzione dei servizi



Three handwritten signatures in black ink, positioned horizontally. The first signature is on the left, the second in the middle, and the third on the right.

oggetto del Contratto di Servizio, tenendo al riguardo sollevati i committenti da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

2. A tale riguardo il Gestore si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata contrattuale - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori d'opera, dipendenti e parasubordinati (RCO).

3. L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- euro 2.500.000,00 per ogni sinistro;
  - euro 1.500.000,00 per ogni persona - sia essa un terzo o un prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni personali;
  - euro 1.000.000,00 per danni cagionati a cose e/o animali;
- e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dall'esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto del Contratto di Servizio, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa.

4. Relativamente alla polizza RCT/RCO sopra menzionata dovranno inoltre essere rese espressamente operanti - a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d'uso ANIA - le seguenti condizioni estensive della copertura:

- a) l'estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche (compresi i committenti e i loro amministratori, dipendenti e collaboratori), fatta eccezione, limitatamente agli infortuni subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio, per i lavoratori subordinati e parasubordinati del Gestore per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa di legge contro gli infortuni sul lavoro;
- b) l'estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile personale dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo del Gestore, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "Datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- c) l'estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera il Gestore si avvalga - indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro - nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- d) l'estensione della garanzia RCO al danno biologico e ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

5. Il Gestore si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

6. Resta precisato che costituirà onere a carico del Gestore il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

## **ART. 23 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Il Gestore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.



2. L'ASP e il Gestore sono contitolari dei dati personali e sensibili relativi agli utenti ospitati nelle strutture di cui al presente contratto e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. L'ASP ed il Gestore in qualità di contitolari del trattamento sono tenuti ognuno per la propria parte ed in relazione ai trattamenti di rispettiva pertinenza a:

- garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;
- garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
- non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi della presente convenzione. In caso di accertato inadempimento, l'ASP ha facoltà di dare immediata risoluzione al rapporto in essere;
- raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e, comunque, in base alle disposizioni che disciplinano modalità e tempi di conservazione degli atti amministrativi.
- Inoltre sono tenuti a
  - a) nominare gli incaricati di trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative;
  - b) verificare, almeno con cadenza annuale, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili e dei livelli di autorizzazione assegnati ai singoli incaricati di trattamento;
  - c) fornire le informative agli interessati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte degli interessati;
  - d) assicurare la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità alle misure minime ed idonee prescritte dal D.Lgs. 196/03; in ogni caso i dati dovranno essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, perdita, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati;
  - e) fornire all'ASP una relazione descrittiva delle misure di sicurezza adottate;
  - f) predisporre il Documento Programmatico per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/03.

4. Si precisa, inoltre, che agli artt. 161-172 del D.Lgs. 196/03 sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.

#### **ART. 24 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia"* in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare i seguenti Codici Identificativi:

CIG 286093456B (per l'Ausl di Imola);



A handwritten signature, possibly "AR".

A handwritten signature, possibly "Cdi".

A handwritten signature, possibly "An".

CIG 28873826FF (per l'ASP);

3. Il Gestore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

4. Il Gestore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Con riferimento ai subcontratti, il Gestore si obbliga a trasmettere all'Azienda USL e all'ASP, oltre alle informazioni di cui all'art. 118 comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

6. Il Gestore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione sia all'ASP che all'AUSL e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

8. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente sia all'ASP che l'AUSL di Imola ogni modifica intervenuta negli assetti societari, e nella struttura di Impresa e negli Organismi tecnici ed organizzativi (art. 10 sexsies, punto 11, della Legge n. 565/65).

#### **ART. 25 - ART. 30 D.LGS 163/06**


1. Per le forniture necessarie all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto di servizio il Gestore si impegna al rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del D. Lgs 163/03.

#### **ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE**

1. Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972, così come disposto dalla risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia dell'Entrate ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986, ovvero qualora una delle parti ne abbia interesse. Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico del Gestore, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### **ART. 27 - ELEZIONE DEL FORO**

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Bologna





## ART. 28 - NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.





*Imola. 10 giugno 2011*

*Per il NCI: D.ssa Claudia Dal Monte*

*Per l' Azienda USL: Dr.Andrea Rossi*

*Per l'ASP: D.ssa Raffaella Stlassi*

*Per il Gestore: Dott. Stefano Iseppi*

**Cooperativa Sociale Elluno s.c.s.**  
**O.N.L.U.S.**

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale  
(Decreto Legge n. 460 del 4.12.97)  
Esente imposta di bollo (art. 17)  
Esente tasse concessioni governative (art. 18)

*Allegati al Presente contratto :*

- A) Provvedimento di accreditamento*
- B) Scheda di dettaglio sulla applicazione degli elementi di flessibilità  
anno 2011*

**NUOVO CIRCONDARIO  
IMOLESE  
Provincia di Bologna**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE N. 509 DEL 31/12/2010**

Settore: **AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Servizio:

**OGGETTO**

ATTO RILASCIO ACCREDITAMENTO TRANSITORIO SERVIZIO ASSISTENZA  
DOMICILIARE COMUNI CASTEL SAN PIETRO TERME, DOZZA, CASALFIUMANESE –  
ELLEUNO

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

Lì, 31/12/2010

*F.to DOTT.SSA DAL MONTE CLAUDIA*

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO**

La presente copia è conforme all'originale depositato.

Addì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

*DAL MONTE CLAUDIA*

Determinazione n. 509 del 31.12.2010

**Oggetto: ATTO RILASCIO ACCREDITAMENTO TRANSITORIO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNI CASTEL SAN PIETRO TERME, DOZZA, CASALFIUMANESE – ELLEUNO**

IL SEGRETARIO - DIRETTORE

Vista la normativa regionale dell'Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:

- l'art. 38 della l.r. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007;
- l'art. 23 della l.r. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2110/2009 (ed eventuali altre e successive deliberazioni sul sistema di remunerazione);

Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l'approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell'accREDITAMENTO transitorio;

Visto l'Accordo Attuativo della convenzione per il conferimento delle funzioni di indirizzo e programmazione in materia di politiche e di interventi in area sociale, sottoscritto in data 08.09.2010 tra il Nuovo Circondario Imolese ed i Comuni aderenti che individua nel Nuovo Circondario Imolese il soggetto competente per la concessione dell'accREDITAMENTO dei servizi socio-sanitari;

Vista la delibera Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 46 del 08/09/2010 che attribuisce al Segretario/Direttore del Nuovo Circondario Imolese la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia di accREDITAMENTO sociale e socio-sanitario;

Considerato che con atto deliberativo della Assemblea del Nuovo Circondario Imolese n. 12 del 30/03/2009 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011 e che con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 31 del 23/06/2010 è stato approvato il Piano attuativo 2010 e che con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 51 del 15/09/2010 sono state adottate, in sede di programmazione valevole per l'ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo al **Servizio Assistenza Domiciliare**;

Vista la domanda presentata da Elleuno Cooperativa Sociale per l'accREDITAMENTO transitorio del servizio di Assistenza Domiciliare la cui sede operativa è situata in Castel San Pietro Terme via dei Mille, 35/e-f;

Attestata, sulla base delle valutazioni dell'Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza del servizio con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;

Dato atto che, in base all'istruttoria condotta dall'Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, il servizio oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l'accREDITAMENTO transitorio di cui ai punti 6.1. e 6.2 dell'allegato 1 del DGR 514/2009.

In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:

- l'indicazione della forma del rapporto già in essere di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009 consistente nel Contratto di Appalto tra Asp Circondario Imolese e Cooperativa Sociale Elleuno (Registro Contratti Asp Circondario Imolese n. 89 del 31/01/2008);

- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato A, punto 1.3 della DGR 514/2009;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime dell'accreditamento transitorio con particolare riferimento alla documentazione attestante il livello di qualificazione del personale e il raggiungimento delle percentuali di operatori in possesso della qualifica di OSS – Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- la dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base delle tariffe di cui alla DGR n. 2110 del 21/12/2009 ed a tal fine la documentazione dettagliata attestante le condizioni che motivano la riduzione o l'aumento del costo di riferimento, con particolare riguardo al costo del lavoro e ai contratti applicati;

Sentito il parere del Comitato Tecnico dell'Ufficio di Piano e del Gruppo tecnico a supporto dell'attività istruttoria per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari di cui alla deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 67/2010;

Visto l'Atto di indirizzo in merito all'accreditamento dei servizi socio-sanitari della Giunta Circondariale nella sua veste di Comitato di Distretto di cui alla delibera n. 90 del 21/12/2010;

#### DETERMINA

- di concedere, in favore di Elleuno Cooperativa Sociale l'accreditamento transitorio del servizio di Assistenza Domiciliare la cui sede operativa è situata in Castel San Pietro Terme via dei Mille, 35/e-f;
- di specificare che l'accreditamento transitorio è rilasciato per n. 14.600 ore comprensive di servizi socio assistenziali e socio-educativi;
- di precisare che l'accreditamento transitorio avrà durata massima di 3 anni e cioè fino al 31/12/2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà presentare, a pena di decadenza, la domanda dell'accreditamento definitivo del servizio;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento della responsabilità unitaria nei tempi massimi previsti, e comunque entro e non oltre la data del 30/06/2013;
- di stabilire che gli effetti giuridici ed economici del presente provvedimento di accreditamento decorrono a far tempo dalla stipulazione, tra le Amministrazioni committenti Nuovo Circondario Imolese, Comuni di: Castel San Pietro Terme, Dozza, Casalfiumanese per le frazioni di S.Martino in Pedriolo e Valsellustra, Ausl Imola, ed il soggetto gestore sopra individuato, di apposito contratto di servizio ai sensi della DGR 514/2009, che in particolare determina, per il periodo coincidente con il regime di accreditamento transitorio, la regolamentazione complessiva degli interventi, e contiene il programma di adeguamento e le sue modalità di attuazione, la decorrenza del nuovo sistema di remunerazione e la sua specifica applicazione al servizio;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell'accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l'erogazione delle prestazioni e l'accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;

- di stabilire che il soggetto gestore del servizio accreditato è tenuto a presentare, ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l'apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall'Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l'Organismo tecnico e gli Uffici di piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l'accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
  - venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell'accreditamento;
  - gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
  - mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Nuovo Circondario Imolese e di aggiornare l'elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.

# IPOTESI SCHEMA CALCOLO ASSISTENZA DOMICILIARE ACCREDITATA A GESTORI PRIVATI<sup>1</sup>

Ambito distrettuale (codice)	IMOLA
Comune	CIRCONDARIO - AREA OVEST
Denominazione servizio	SAD - GESTIONE ELLEUNO
Codice SIPS	1234

Costo di riferimento regionale per il servizio	socio assistenziale			socio educativa		
	totale	FRNA	Comune/utente	totale	FRNA	Comune/utente
	24,00	14,00	10	26,00	16	10,00
costo del lavoro indicato nell'allegato A	20,00			21,40		

Elementi di flessibilità in riduzione	socio assistenziale			socio educativa		
	costo rif.to	FRNA	Comune/utente	costo rif.to	FRNA	Comune/utente
	-1,20	-0,48	-0,72	-1,40	-0,56	-0,84
Costo del lavoro SE inferiore a quanto indicato in allegato A (vedi riga 10)	18,8		20			
% presenza OSS con qualifica >=65% <80% 1=SI 0=NO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% presenza OSS con qualifica <65% 1=SI 0=NO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elementi di flessibilità in aumento	socio assistenziale			socio educativa		
	costo rif.to	FRNA	Comune/utente	costo rif.to	FRNA	Comune/utente
	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
Gestione del servizio in regime di non esenzione Iva 1=SI 0=NO	1					

Costo del servizio rideeterminato	socio assistenziale			socio educativa		
	costo rif.to	FRNA	Comune/utente	costo rif.to	FRNA	Comune/utente
	23,30	14,02	9,28	25,10	15,94	9,16

## Note

<sup>1</sup> in azzurro le sole informazioni che vanno inserite, il resto campi bloccati

<sup>2</sup> l'applicazione della maggiorazione relativa al costo del lavoro va considerata solo se vi sono le condizioni previste dalla DGR 2110/2009

**ALLEGATO B**  
**STRUMENTO PER IL CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO DA CONFRONTARE CON QUANTO INDICATO NELL'ALLEGATO A**  
**ASSISTENZA DOMICILIARE**

Ambito distrettuale (codice)	Imola
Soggetti/i accreditato/i	Elieuno
Gestione mista (SI/NO)	no

**COSTO MEDIO ANNUO UNITARIO X FIGURA PROF.**

figura prof.	costo medio unitario	assistenziale	educativa
OSS	26.419,00	18,2	
EDUCATORE	28.251,00		19,4
COORDINATORE	37.382,00	0,6	0,6
<b>TOTALE</b>		18,8	20,0

Usati riferimenti contratto cooperazione come da istruzioni regionali

Il costo del coordinatore è quello indicato dalla RER x il coordinatore di struttura, se questo costo si parifica al costo dell'oss il costo totale diminuisce di uno 0,2 orario

**Contratto di servizio per la regolazione dei rapporti  
giuridico amministrativi tra Nuovo Circondario Imolese,  
Azienda USL di Imola, ASP Circondario Imolese e il  
soggetto gestore COMUNITA' SOLIDALE per il servizio  
accreditato transitoriamente di Casa Residenza Anziani  
di Imola**

L'anno 2011, il giorno 10 (dieci) del mese di giugno, presso la sede del Nuovo Circondario Imolese, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

- Il Nuovo Circondario Imolese con sede in Imola (Bo) Via Boccaccio 27 (C.F. 90036770379) qui rappresentato dalla D.ssa Claudia Dal Monte, la quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore del Nuovo Circondario Imolese, in esecuzione della deliberazione n. 30 del 10/06/2011 (di seguito nominato per brevità "NCI");

- L'Azienda USL di Imola con sede in Imola (Bo) Viale Amendola 2 (C.F. 90000900374), in questo atto rappresentata dal Dott. Andrea Rossi il quale sottoscrive il proprio atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Distretto (di seguito nominata per brevità anche "AUSL");

- L'ASP Circondario Imolese con sede in Castel S. Pietro Terme (Bo) via Matteotti n. 77, (C.F. E P.Iva 02799561200), costituita con provvedimento del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 2020 del 20 dicembre 2007 in questo atto rappresentata dal Direttore D.ssa Raffaella Stiasi che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 29/12/2010 (di seguito nominata per brevità anche "ASP");


E

- Il Gestore Comunità Solidale Società Cooperativa Sociale Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese con sede legale in Imola (Bo) Via Manfredi 4/A e sede amministrativa in Imola (Bo), Via F.lli Cairoli 60, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Bologna al numero di iscrizione e C.F./P.I. 01412200394, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Dal Pozzo Luca nato a Imola (Bo) il 22/12/1962 C.F. DLPLCU62T22E289D, (di seguito nominato per brevità anche "Gestore");

**PREMESSE**

Richiamati in premessa:

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/03 e succ. modificazione";



*[Four handwritten signatures]*




- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n.2110 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28.03.2011 n. 390 "Accreditamento dei servizi sociosanitari attuazione dell'art. 23 della L. R. 4/08 e succ. mod. e int. delle D.G.R. 514/09 e 2110/09";
- la Determina del Circondario n. 351 del 9/06/11 di presa d'atto della modifica della denominazione del Gestore;

Richiamate inoltre :

- la Direttiva regionale n. 1378 del 26/07/1999 " Direttiva per l' integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio sanitari di cui all' art. 20 della LR. 5/94";
- la Circolare Regionale n. 7 del 25/06/2007 " Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti";
- la Direttiva Regionale n. 2068/2004 "Il sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta. Prime indicazioni;
- la Direttiva Regionale n. 840 /2009 " Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali e l'assistenza al domicilio per le persone con gravissima disabilità nell'ambito del FRNA e della DGR n. 2068/2004 .

Premesso che:

- I Comuni dell'ambito distrettuale, hanno sottoscritto in data 08/09/2010 l'Accordo Attuativo della convenzione per il conferimento delle funzioni di indirizzo e programmazione in materia di politiche e di interventi in area sociale il quale individua nel Nuovo Circondario Imolese il soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento;
  - con atto deliberativo dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese n. 12 del 30/03/2009 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011, con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 31 del 23/06/2010 è stato approvato il Piano attuativo 2010, e con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 51 del 15/09/2010 sono state adottate, in sede di programmazione valevole per l'ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo a Casa Residenza Anziani;
  - con deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 90 del 21/12/2010 i Sindaci dei Comuni del Distretto hanno ritenuto opportuno avvalersi del Nuovo Circondario Imolese per lo svolgimento delle funzioni relative alla stipula, gestione e monitoraggio dei contratti di servizio e con successivo atto n. 23 del 8/06/11 hanno definito i criteri relativi alla formulazione dei contratti di servizio stessi;
  - i Comuni del Distretto hanno delegato all'ASP Circondario Imolese la gestione dei Servizi Sociali;
- l'immobile sede della Casa Residenza Anziani è di proprietà dell'ASP.



*El* *ff*

*Da* *SK*

Visti:

- la domanda e la documentazione allegata, presentata da IPPOGRIFO s.c. a r.l. Consorzio tra cooperative sociali (denominato dall'11/01/2011: COMUNITA' SOLIDALE s.c.s. Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese) Gestore del servizio oggetto del presente contratto;
- la determinazione n. 507 del 31/12/2010 del Nuovo Circondario Imolese avente ad oggetto: "Atto rilascio accreditamento transitorio Casa Residenza Anziani Imola – Ippogrifo";
- la determinazione n. 351 del 9/06/2011 con la quale si determina il trasferimento di n. 3 posti non accreditati dalla Casa Residenza Anziani di Tossignano alla Casa Residenza Anziani di Imola e la conseguente variazione del numero dei posti accreditati per le due strutture;
- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione presentati all'atto della domanda di accreditamento da IPPOGRIFO s.c. a r.l. Consorzio tra cooperative sociali (denominata dall'11/01/2011: COMUNITA' SOLIDALE s.c.s. Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese).

Tutto quanto sopra premesso e visto tra le parti

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – PREMESSA , ELEZIONE DELLE SEDI ED INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI**

1. La premessa al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

✓ **per la Committenza:**

- Nuovo Circondario Imolese

Sede: Via Boccaccio 27, 40026 Imola (Bo)

Referente Operativo: Claudia Dal Monte (claudia.dalmonte@provincia.bologna.it)

- Azienda USL

Sede: Via Amendola 2, 40026 Imola (Bo)

Referente Operativo: Angela Morsiani (a.morsiani@ausl.imola.bo.it)

- ASP Circondario Imolese

Sede: Via Matteotti 77, 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)

Referente Operativo: Loredana Sonja Benvenuti  
(loredana.benvenuti@aspcircondarioimolese.bo.it)

✓ **per il Gestore:**


- Comunità Solidale Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese SCS

Sede: Via F.lli Cairoli 60, 40026 Imola (Bo)

Referenti Operativi: Letizia Bassi (lbassi@solcoimola.bo.it) e Michela Burattini (mburattini@solcoimola.it)

#### **Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Casa Residenza Anziani relativamente alla **struttura residenziale per anziani** ubicata in



Imola, Via Venturini 14, per la quale Comunità Solidale mette a disposizione complessivamente:

- **n. 138** posti residenziali accreditati di Casa Residenza Anziani per l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogata in forma residenziale in favore di anziani certificati non autosufficienti, di cui **n. 3** posti temporanei di sollievo;

2. Il Gestore si impegna ad accogliere nell'ambito dei posti accreditati Progetti Assistenziali Individualizzati predisposti dalla competente Commissione Distrettuale in favore di disabili adulti portatori di Gravissime Disabilità Acquisite come disciplinati dal successivo art. 27.

3. Il Contratto include altresì gli obblighi che il Gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accREDITAMENTO ed in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003;

4. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di AccredITAMENTO in cui sono previsti anche gli adempimenti posti a carico del gestore.

### **Art. 3 – DURATA**

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 1/7/2011 e scade il 31/12/2013

2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto, relativo alla concessione dell'accREDITAMENTO transitorio, non potrà essere rinnovato.

3. Nel caso in cui, prima della scadenza, fosse rilasciato il provvedimento di accREDITAMENTO definitivo si provvederà alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio e il presente contratto dovrà intendersi anticipatamente risolto.

### **Art. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Gestore realizzerà il servizio accreditato assicurando i requisiti e i parametri socio assistenziali e sanitari previsti dalla normativa regionale sull'accREDITAMENTO.

In specifico, il Gestore, in relazione al case mix esistente, assicurerà sui posti accreditati per l'assistenza socio sanitaria residenziale, relativamente all'anno 2011 il parametro assistenziale di n. 1 operatore ogni 2,243 ospiti. Tale parametro sarà adeguato periodicamente sulla base del case mix.

2. Il Gestore assicurerà i servizi aggiuntivi di assistenza tutelare con particolare riferimento alle attività di assistenza ai pasti e di supporto ai percorsi di riattivazione motoria.

3. Il Gestore assicurerà inoltre l'assistenza socio sanitaria residenziale per n. 6 posti autorizzati.

4. La remunerazione aggiuntiva per tali ulteriori oneri, a carico del NCI, e limitatamente all'anno 2011 dell'ASP, è specificatamente determinata all'art. 26.



## ART. 5 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto;
- dalle prestazioni aggiuntive previste dall'art.4;
- dalla Indagine periodica sul livello di soddisfazione degli ospiti.

2. Il Gestore impegna al corretto utilizzo di protocolli assistenziali, ad uso degli operatori, condivisi con l'Azienda USL di Imola, formalizzati in forma scritta relativamente a:


- alimentazione;
- alzate;
- bagno di pulizia;
- conservazione e somministrazione dei farmaci;
- inserimento in struttura;
- igiene, antissepsi, disinfezione, sterilizzazione;
- prevenzione e trattamento delle piaghe da decubito;
- procedure assistenziali più diffuse o più complesse, quali ad esempio: cateterismo vescicale, medicazioni etc.;
- procedure operative per far fronte ad emergenze;
- corretto uso dei presidi antidecubito;
- protocollo misure di contenimento.

3. Tali protocolli dovranno essere presenti in forma scritta nella struttura e dovranno essere sistematicamente applicati dal personale. L'Azienda USL si riserva il monitoraggio dei contenuti e della loro applicazione.

4. Il Gestore, in particolare, si impegna ad assicurare:

- modalità di lavoro per progetti (PAI) formalizzati in forma scritta. Tali progetti dovranno essere riformulati in caso di necessità o a seguito delle periodiche verifiche (massimo semestralmente) da parte della équipe multiprofessionale;
- l'assistenza religiosa per gli anziani che la richiedono;
- la predisposizione e attuazione di programmi di animazione di struttura sia per gruppi di interesse che per attività individuali predisponendo il programma giornaliero di attività per gli ospiti;
- l'adozione di programmi di miglioramento e di strumenti di monitoraggio per la valutazione del rischio e della stadiazione delle lesioni da decubito, per il controllo delle infezioni, per l'identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non corretta;
- la collaborazione nell'ambito di sperimentazioni, piani e progetti di monitoraggio e miglioramento della qualità assistenziale sanitaria e socio-sanitaria proposti dall'Azienda USL;
- l'applicazione delle Linee Guida e dei Protocolli operativi assistenziali che saranno definiti, anche in collaborazione con Comunità Solidale, dall'Azienda USL;
- la partecipazione del proprio personale ad eventuali momenti formativi proposti dall'Azienda USL per il continuo miglioramento del livello assistenziale nell'ambito delle strutture, concertandone i tempi e le modalità.

5. Il Gestore entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna ad aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa



El. ffr Au AR

nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

6. In particolare nella Carta dei servizi saranno descritti:
  - modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
  - modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
  - indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi i reclami.
7. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del gestore nei confronti degli utenti stessi.
8. La Carta dei servizi prima dell'adozione deve essere sottoposta alla Committenza per la condivisione con il Comitato di Vigilanza.

#### **ART. 6 – SISTEMA INFORMATIVO**

1. Il Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, dell'Ausl e dell'Ufficio di Piano, in base alle disposizioni della Regione medesima, in particolare DGR n. 1378/1999 e successive integrazioni; DGR n. 1206/2007; DGR n. 2110/2009 e Circolare Regionale n. 3/2010 (Flusso FAR).
2. Il Gestore invierà mensilmente all'AUSL i dati relativi ai movimenti degli ospiti, suddivisi tra posti accreditati e autorizzati mediante la scheda movimento ospiti fornita dall'AUSL di Imola.
3. Il Gestore si impegna, in particolare, all'utilizzo sistematico e continuo di moduli che possano interfacciare il sistema GARSIA-STRUTTURE ANZIANI.

#### **ART. 7 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI**

1. Il Gestore, come peraltro indicato anche nel precedente art. 2, mette a disposizione della Committenza **n. 138** posti residenziali accreditati, di cui **3** di norma per ricoveri temporanei di sollievo e ulteriori **n. 6** posti residenziali autorizzati.
2. Il percorso di accesso alla rete dei servizi residenziali ed i criteri di valutazione della situazione dell'anziano sono unici per tutto il territorio del NCI. L'ammissione degli ospiti in struttura su posto residenziale di tipo definitivo e su posto temporaneo, dovrà essere sempre autorizzata in via preventiva dalla ASP attraverso le proprie Strutture Operative sulla base della Graduatoria Unica Distrettuale predisposta con cadenza quindicinale dal Servizio Assistenza Anziani; per la gestione della graduatoria si rimanda alle modalità ed ai criteri indicati nel Regolamento vigente.
3. L'ammissione ai posti di sollievo temporaneo è disposta da ASP, sulla base di una programmazione annuale che riguarderà il periodo delle festività natalizie e i mesi estivi (giugno-settembre) sulla base del Regolamento vigente. Ulteriori ricoveri di sollievo potranno essere disposti previo accordo con il Gestore.
4. Una copia del Regolamento dovrà essere sempre presente in struttura. L'ASP garantirà al Gestore le necessarie informative in caso di variazioni o integrazioni dello stesso.



5. Per gli utenti dei posti non accreditati, il Gestore potrà avvalersi della graduatoria unica della ASP per effettuare le chiamate. Nel caso il Gestore utilizzi i posti letto con modalità diverse, nessun onere dovrà essere addebitato all'ASP.

## **ART 8 – RICOVERI OSPEDALIERI E ASSENZE PROGRAMMATE**

1. In caso di ricovero dell'anziano presso strutture ospedaliere, o altra assenza programmata, il pagamento degli oneri a carico del FRNA saranno ridotti al 45% e la quota a carico dell'utente sarà ridotta del costo della giornata alimentare di cui all'art. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello di ricovero o assenza e fino al giorno precedente il rientro in struttura.

2. In particolare si stabilisce che qualora l'ospite ricoverato deceda in ospedale il giorno stesso del ricovero, quel giorno è calcolato come presenza in struttura a tutti gli effetti.

## **ART. 9 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE**


1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto, le seguenti prestazioni :

- Assistenza farmaceutica,
- Assistenza medica,
- Assistenza infermieristica,
- Assistenza riabilitativa e protesica.

2. Per la specifica gestione delle prestazioni sanitarie si richiamano integralmente i contenuti della Circolare Regionale n. 7 del 25/06/2007 " Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti". Con particolare riferimento al personale sanitario si rimanda ai successivi articoli specificando che il rimborso del costo sostenuto dal Gestore per l'acquisizione diretta del personale infermieristico e della riabilitazione dovrà essere effettuato sulla base del rimborso orario della effettiva presenza in struttura nei limiti massimi indicati dalla Regione con la propria Circolare n. 7/2007 sopracitata come aggiornati con successive comunicazioni di cui ultima la Nota RER del 12/05/2010 prot. 128866.


3. A livello distrettuale è operativo il Gruppo di Coordinamento Distrettuale per le Strutture Socio Sanitarie per Anziani composto dal Medico Responsabile dell'attività di coordinamento dell'attività medica nelle strutture, dal Responsabile Tecnico professionale dell'attività infermieristica o, dai Coordinatori delle Strutture. La responsabilità ed il coordinamento del Gruppo sono demandati al Responsabile dell'Area Anziani del Distretto. In tale ambito saranno affrontate tutte le problematiche attinenti la qualità dell'erogazione delle prestazioni, con particolare riferimento all'integrazione socio-sanitaria, alle modalità di organizzazione del lavoro, all'illustrazione, proposta e verifica di eventuali progetti di formazione di valenza distrettuale/aziendale proposti dall'Azienda USL.

4. Il Gruppo potrà predisporre idonei protocolli operativi, da valere, in ciascuna struttura; tali protocolli sono volti a garantire il più alto livello di integrazione possibile tra le attività sanitarie e socio assistenziali all'interno delle singole strutture nonché ad individuare le modalità di intervento al verificarsi di non preventivabili emergenze di tipo sanitario o socio-sanitario. La verifica della loro applicazione, come il loro aggiornamento, sono demandati al medesimo gruppo di Coordinamento.



## ART. 10 – ASSISTENZA FARMACEUTICA

1. Rientrano nella assistenza farmaceutica garantita dall'AUSL alle strutture accreditate per anziani, in ottemperanza al DGR n. 2110 del 2009 la fornitura:
  - dei farmaci del prontuario terapeutico specifico per le strutture per anziani vigente in Azienda USL, dei medicinali prescritti con Piano Terapeutico ad ospiti delle strutture;
  - dei dispositivi medici di uso corrente, individuati aziendalmente secondo quanto previsto dalla Circolare Regionale n. 7/2007 della Direzione Regionale Sanità e Politiche Sociali necessari per il governo del processo diagnostico e dei processi terapeutici attuabili in struttura per anziani (somministrazione e gestione terapie infusionali, terapia del dolore, gestione terapia insulinica e monitoraggio glicemico, gestione del cateterismo vescicale; somministrazione e gestione nutrizione artificiale; somministrazione e gestione ossigenoterapia);
  - dei prodotti dietetici per nutrizione enterale e di integrazione nutrizionale in ottemperanza alla Circolare Regionale n. 4/2004.
2. Gli ausili protesici per colo-uro-tracheostomia di cui al DM 332/99 sono forniti attraverso percorsi specifici personalizzati riconducibili all'assistenza integrativa .
3. L'ossigeno terapeutico viene erogato agli ospiti che ne necessitino:
  - su Piano Terapeutico individuale ai pazienti in OLT (ossigeno liquido) in base a prescrizione specialistica , attraverso service domiciliare in appalto;
  - su richiesta medica la forma gassosa per la gestione di pazienti in situazioni in emergenza.
4. L'Azienda USL di Imola si impegna a garantire direttamente la fornitura dei farmaci e del materiale di cui al paragrafo precedente secondo le modalità previste in un documento aziendale denominato "Assistenza Farmaceutica nelle strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate" che comprende anche il vigente prontuario terapeutico specifico delle strutture per anziani convenzionate e gli elenchi dei dispositivi medici d'uso comune opportunamente individuati.
5. Si intendono a carico del Gestore in quanto valorizzati tra i fattori produttivi remunerati dal sistema tariffario regionale: i presidi per l'incontinenza e altro materiale vario ad assorbenza, il materiale di medicazione, i detergenti e disinfettanti, i farmaci non compresi nel prontuario aziendale e altro materiale di consumo assistenziale. Per quanto sopra non costituiscono elemento di flessibilità e non sono esigibili nei confronti dell'utente.
6. L'Azienda si impegna inoltre ad attivare, a livello distrettuale, forme ed iniziative di sensibilizzazione dei Medici di Medicina Generale che operano nell'ambito delle strutture protette in relazione alla prescrizione di farmaci inseriti nel prontuario indicato al comma precedente.
7. L'Azienda USL evidenzierà la spesa annua da essa sostenuta per farmaci, dispositivi medici di uso corrente e prodotti per l'alimentazione artificiale. Tali dati di costo saranno correlati, allo scopo di verificare l'adeguatezza dell'assistenza assicurata in struttura, alle modalità di erogazione dell'assistenza medica ed al case mix degli ospiti.
8. Eventuali modifiche a quanto sopra descritto e al prontuario farmaceutico, saranno tempestivamente comunicate al Gestore.



## ART. 11 – ASSISTENZA MEDICA DI DIAGNOSI E CURA

1. L'Azienda USL si impegna ad assicurare, ai sensi del punto 3.1 e dell'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1378/1999 e successive modificazioni apportate con DGR n.183/2003 e DGR 514/2009, l'attività di assistenza medica di base diurna, di diagnosi e cura all'interno della Casa Residenza.

2. L'assistenza medica di base viene garantita, per l'anno 2011, mediante 2 medici convenzionati per la Medicina Generale per un totale di n. **28** ore con un minimo di due accessi settimanali in struttura nel rispetto degli orari concordati tra i medici interessati e il Responsabile Medico dell'Area Anziani del Distretto dell'Azienda Usi di Imola sentito le esigenze espresse dal Gestore.

3. Tali prestazioni saranno garantite attraverso i MMG operanti nel Distretto.

4. Nelle giornate festive e prefestive e durante le ore notturne l'assistenza medica viene garantita dal servizio di continuità assistenziale nell'ambito delle proprie competenze e secondo la normativa vigente.

5. Come previsto nell'allegato 1 DGR n. 1378/1999 e successive integrazioni, all'anziano accolto su posto definitivo e continuativo sarà sospesa la scelta del Medico di fiducia durante la permanenza in Casa Residenza, salvo diversa volontà espressa dallo stesso anziano all'atto dell'ammissione.

6. L'Azienda U.S.L. assicura, come peraltro previsto nel medesimo punto 3.1 della DGR n. 1378/99, lo svolgimento della funzione di coordinamento dell'attività medica nelle strutture residenziali attraverso proprio personale medico operante nell'ambito del Dipartimento di Cure Primarie che è responsabile:


- a) della promozione e realizzazione di protocolli diagnostico-terapeutici riabilitativi per le patologie prevalenti;
- b) della definizione di percorsi specialistici integrati con i presidi ospedalieri e i poliambulatori specialistici;
- c) dell'attività di vigilanza igienico-sanitaria e dell'adozione di eventuali misure di prevenzione, in collegamento con il competente servizio dell'Azienda U.S.L.;
- d) della verifica costante dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria erogata globalmente;
- e) del controllo sull'applicazione dei protocolli diagnostici ed assistenziali.

## ART. 12- ASSISTENZA INFERMIERISTICA

1. Nell'ambito della Casa Residenza, ed in rapporto al carico assistenziale infermieristico necessario in ragione del case mix rilevato in struttura, e alla presenza media giornaliera, l'Azienda U.S.L. e il Gestore individuano quale parametro di erogazione delle prestazioni infermieristiche, il rapporto di 1 Infermiere Professionale ogni 12 ospiti non autosufficienti accolti sui posti oggetto del presente contratto, nel rispetto del limite di 1548 ore annue per ciascuna unità (Circolare Rer n. 7/2007 e successive modificazioni).

2. Detto parametro viene assicurato dalla data del 1/5/2011.

3. L'Azienda U.S.L. rimborserà al Gestore, nella misura indicata al successivo art. 19, il costo sostenuto e documentato in ragione dell'utilizzo di detto personale :



Three handwritten signatures in black ink, followed by a small number 9.



struttura	n. posti	n. ore annue	Dal 1/07/2011 al 31/12/2011
Casa residenza Imola	138	17.802	8.976

4. Il Gestore dovrà garantire la massima continuità assistenziale.

5. L'attività di coordinamento infermieristico, prevista dalla DGR n. 514/2009 nella misura di n. 5 ore settimanali ogni 25 ospiti, sarà garantita per l'anno 2011 nel seguente modo:

- dal Gestore, che individuerà tra il proprio personale infermieristico, le ore necessarie per la parte gestionale (turnistica, orario di lavoro, assenze a vario titolo, ecc...) tenuto conto che il parametro garantito dall'Ausl è stato calcolato su posto letto e non sugli ospiti realmente presenti;

- dall'Azienda USL, che assicura con personale proprio:

1) una funzione di coordinamento infermieristico, per quanto riguarda l'interfaccia con l'attività sanitaria del presidio ospedaliero (farmacia, laboratorio, specialistica, ecc...) per l'anno 2011. L'Ausl si riserva di verificare il fabbisogno di tale funzione per gli anni successivi, di concerto col Gestore;

2) una funzione di coordinamento sanitario nell'ambito del governo del rischio clinico;

3) supporto e consulenza per i programmi di reclutamento del personale sanitario;

4) la pianificazione, in accordo con il Gestore, dell'attività di formazione con crediti ECM per gli operatori sanitari e la relativa attività di docenza. L'attività formativa è da considerare all'interno delle ore di cui sopra.

6. L'ASP e il Gestore, inoltre, concordano il seguente adeguamento dell'assistenza infermieristica in riferimento ai posti autorizzati non convenzionati:

struttura	n. posti	n. ore annue
Casa residenza Imola	6	774


### ART. 13 - ASSISTENZA RIABILITATIVA

1. Il Gestore si impegna a garantire assistenza riabilitativa nella misura indicata dalla Direttiva Regionale n. 1378/99 e successive integrazioni e DGR n. 514/2009. In particolare, in considerazione dei posti letto oggetto del presente contratto, nell'ambito delle strutture il monte ore è calcolato tenendo conto delle necessità di aggiornamento tecnico professionale e dell'impegno orario settimanale previsto per il personale della riabilitazione nel rispetto del limite di 1548 ore annue per ciascuna unità (Circolare Regionale n. 7/2007 e successive integrazioni) e tenuto conto dell'analisi effettuata che riconosce attribuibile al personale OSS quota parte dell'attività di riattivazione motoria nell'ambito dei servizi aggiuntivi.

2. Detto parametro viene assicurato dalla data del 1/5/2011

struttura	n. posti	n. ore annue	Dal 1/07/2011 al 31/12/2011
Casa residenza Imola	138	3.205	1.616

3. L'Azienda U.S.L. rimborserà al Gestore, nella misura indicata nel successivo art 19, il costo sostenuto e documentato in ragione dell'utilizzo di detto personale della riabilitazione. La tariffa sopraindicata si riferisce al personale alle dipendenze del Gestore.



Three handwritten signatures are present at the bottom right of the page.

4. Le quote di rimborso per le prestazioni sanitarie garantite dal personale messo a disposizione dal Gestore, come sopra definite, si intendono corrisposte indipendentemente dalla presenza dell'ospite in struttura.

5. L'Azienda USL assicura, con personale proprio:

1) una funzione di coordinamento nell'ambito delle attività riabilitative, in particolare per la gestione di progetti riabilitativi complessi, la consulenza sugli ausili protesici, il supporto e la consulenza per i programmi di reclutamento. La Ausl si riserva di verificare il fabbisogno di tale funzione per gli anni successivi di concerto con il Gestore.

2) la pianificazione dell'attività di formazione con crediti ECM per gli operatori addetti alla riabilitazione e la relativa attività di docenza, in condivisione con il Gestore.

L'attività formativa è da considerare all'interno delle ore di cui sopra.

6. Il Gestore, assicurerà tra le altre, l'attività di gestione del personale (turnistica, orario di lavoro, assenze a vario titolo, ecc.).

7. L'ASP e il Gestore, inoltre, concordano il seguente adeguamento dell'assistenza riabilitativa in riferimento ai posti autorizzati non convenzionati:

struttura	n. posti	n. ore annue
Casa residenza Imola	6	144

#### **ART. 14 - ASSISTENZA MEDICA SPECIALISTICA**

1. L'Azienda U.S.L. assicura all'interno della Casa Residenza Anziani prestazioni specialistiche programmate in relazione alle necessità ed ai piani assistenziali degli anziani, in particolare per gli aspetti riabilitativi.

2. Per le altre specialità, sono attivati appositi canali tesi a facilitare l'accesso degli anziani non autosufficienti ai normali ambulatori con procedure simili a quelle utilizzate per i degenti in Ospedale.

#### **ART. 15 - ASSISTENZA PROTESICA**

1. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 564 del 1/3/2000, il Gestore deve garantire agli ospiti che ne hanno necessità in relazione al piano assistenziale individualizzato nonché a quanto previsto dai protocolli aziendali in materia di prevenzione delle cadute, l'erogazione dei seguenti ausili per il nursing:

- letti articolati con base regolabile in altezza;
- materassi e cuscini antidecubito;
- sollevatori e carrozzine a telaio rigido adeguato al danno muscolo-scheletrico
- dotazione di ausili per la mobilità ed il mantenimento delle autonomie funzionali residue.

2. Il costo di tali ausili protesici per i quali non è richiesta personalizzazione è da intendersi a carico del Gestore in quanto remunerati tra i fattori produttivi del sistema tariffario regionale.



## **ART. 16 - TRASPORTI SANITARI**

1. L'azienda USL assicura i trasporti sanitari in caso di ricovero ordinario e dimissione da Day-Hospital e presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati di anziani non autosufficienti, allettati e non trasportabili con mezzi ordinari.
2. I trasporti relativi all'effettuazione da parte degli ospiti di visite specialistiche, prestazioni ambulatoriali e attività ricreative sono da intendersi a carico del Gestore in quanto compresi nell'ambito dei fattori produttivi remunerati dal sistema tariffario regionale, e quindi non sono esigibili dall'utenza.
3. I trasporti sanitari in ambulanza sono garantiti dall'ASP, e rimborsati dal Gestore, fino alla scadenza delle seguenti Convenzioni:
  - CROCE ROSSA ITALIANA, (fino al 31/08/2011),
  - PUBBLICA ASSISTENZA PAOLINA (fino al 31/12/2011),A partire rispettivamente dal 1/09/2011 e dal 1/01/2012 il Gestore attiverà proprie convenzioni.
4. I trasporti effettuati, in via eccezionale, da altre Associazioni verranno sostenuti dal Gestore.
5. I trasporti da e per i presidi ospedalieri effettuati dagli utenti deambulanti verranno sostenuti dal Gestore.

## **ART.17 – ALTRE ATTIVITA' E PRESTAZIONI ACCESSORIE**

1. Le attività e le prestazioni accessorie non gestite in tutto od in parte dal Gestore, sono regolamentate come di seguito indicato.

### **ART. 17.1 - ATTIVITA' E PRESTAZIONI FORNITE DA ASP AL GESTORE**


1. L'ASP, oltre al servizio trasporti sanitari di cui all'art. 16, fornisce i servizi di seguito indicati:
  - Servizio Portineria Via Venturini – Imola;
  - Convenzione per l'espletamento del servizio di assistenza religiosa cattolica presso la Casa Residenza Anziani di Imola;
  - Utenze (energia elettrica, acqua, gas, ecc) rimborsate nei limiti definiti fra le parti.

### **ART. 17.2 – ATTIVITA' SVOLTE CONGIUNTAMENTE**

1. Nella struttura di Via Venturini i servizi di seguito indicati sono svolti in maniera unitaria, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate:
  - Servizio gestione cucina Casa Protetta – Casa Alzheimer – C. D. In considerazione del fatto che c'è un unico locale cucina e un'unica dispensa il servizio è svolto in maniera unitaria a decorrere dal 1/07/2011 e fino al 30/06/2013. Il servizio verrà svolto da Manutencoop Facility Management, che provvederà alla fatturazione del servizio direttamente ad ASP e a Comunità Solidale per quota parte.

## **ART. 18 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:



- le **tariffe regionali per i servizi accreditati**, a carico del Fondo regionale per la Non Autosufficienza. Il pagamento di tali tariffe regionali è di competenza, in quanto gestore del FRNA, della AUSL e verrà effettuato secondo le modalità di cui al successivo articolo 23;
- le **quote di contribuzione dovute dagli utenti** direttamente sostenute dagli stessi o dai loro familiari cui dovrà essere indirizzata la relativa fatturazione;
- il **rimborso**, a carico del Fondo Sanitario Regionale, dei **costi delle prestazioni sanitarie** (infermieristiche e riabilitativa) erogate direttamente dal Gestore. Tali rimborsi sono di competenza della AUSL e verranno effettuati secondo le modalità di cui al successivo articolo 19;
- un **corrispettivo** a carico del NCI (per il 2011 a carico di ASP) dei costi dei servizi aggiuntivi sanitari e socio-assistenziali per tutti i posti accreditati e non accreditati.

2. Per gli utenti in condizioni economiche disagiate l'intera quota di contribuzione a carico dell'utente o parte di essa dovrà essere sostenuta dall'ASP per i posti accreditati e per i posti non accreditati sulla base delle norme del Regolamento di Assistenza Economica vigente.

3. Al momento dell'ingresso in struttura dovrà essere sottoscritto dal Gestore, dall'anziano o dai suoi familiari uno specifico **contratto individuale di assistenza** che individui chiaramente il riparto economico della retta e le modalità attraverso le quali si possa addivenire ad una sua modifica con particolare riferimento all'eventuale intervento economico di ASP. Il contratto dovrà essere sottoscritto anche da ASP nel caso compartecipi al pagamento della retta.

4. Il Gestore è autorizzato a richiedere, al solo utente privato, il versamento di una mensilità a titolo di deposito cauzionale.


#### **Art. 19 - RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE**

1. L'AUSL rimborserà al Gestore le prestazioni sanitarie relative alle prestazioni infermieristiche e riabilitative fornite direttamente dal Gestore stesso limitatamente ai posti accreditati.

2. Il rimborso da parte dell'Ausl delle prestazioni verrà effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute e, comunque, per una quota non superiore di norma a **€ 25,36** orari comprensiva di Iva per il personale infermieristico e, di norma a **€ 21,82** orari comprensiva di Iva per il personale riabilitativo, nel rispetto del limite di 1548 ore annue per ciascuna unità di personale (Circolare Regionale n. n. 7/2007 e successive modificazioni) e nel rispetto dei limiti già indicati nelle tabelle di cui agli artt. 12 e 13 del presente contratto.

3. Il Gestore si impegna ad inviare all'AUSL di Imola specifica fatturazione, nei limiti delle spese effettivamente sostenute con allegata adeguata documentazione relativa alle ore di assistenza erogate nel periodo (copia del conteggiato mensile di ciascun operatore e copia del turno effettivo riferito al mese fatturato). Dovrà inoltre essere allegata documentazione attestante le tariffe orarie praticate (nel caso di personale dipendente del Gestore sarà sufficiente una autodichiarazione relativa alle ore e al compenso orario pagato).

4. Tali modalità di fatturazione/rendicontazione potranno subire nel corso di validità del presente contratto modificazioni in relazione a specifici accordi che interverranno tra le parti, tenendo conto delle rispettive necessità organizzative ed informative nonché della necessità, da parte dell'AUSL, di effettuare verifiche e controlli sulle attività fatturate e liquidate a carico del SSN.



*[Four handwritten signatures]*

5. L'AUSL provvederà all'effettuazione dei rimborsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della fatturazione, completa delle documentazioni sopra indicate, da parte del Gestore.

Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilita come segue:

- il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

## **ART. 20 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO**

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

- del costo di riferimento per il servizio accreditato,
- della valutazione del livello assistenziale degli utenti.

2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuata dalla Committenza sulla base dell'istruttoria condotta dall'Ufficio di Piano tenendo conto degli elementi informativi forniti dal Gestore, e previo contraddittorio con lo stesso soggetto, e delle indicazioni regionali, ai sensi della DGR n. 2110/2009 e successive modificazioni.

3. Il **costo di riferimento del servizio viene determinato per l'anno 2011 in complessivi**

- **€ 82,34 giornalieri IVA compresa.**


4. Il costo di riferimento del servizio viene rideterminato periodicamente dal Nuovo Circondario Imolese, in accordo tra le parti firmatarie, sulla base: da un lato degli elementi informativi forniti dal Gestore, e, dall'altro, della valutazione del case mix degli utenti effettuato dalla competente Commissione ai sensi della Direttiva Regionale n. 7108/1999.

5. In relazione ai servizi che determinano costi aggiuntivi descritti all'art.4, ed in specifico per mantenere i maggiori livelli di assistenza richiesti dalla Committenza, **il costo effettivo medio del servizio per il 2011 è rideterminato in € 88,55 giornalieri IVA compresa.**

## **Art. 21 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE**

1. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il Gestore, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

2. A tal fine, il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il Gestore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie.



*Handwritten signatures and initials.*

## ART. 22 - VALUTAZIONE DEL CASE MIX

1. Al fine di aggiornare periodicamente la valutazione del livello assistenziale degli utenti ed, eventualmente, l'importo delle tariffe, il Gestore e i Committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali.
2. La valutazione del case mix deve essere effettuata per tutti gli ospiti stabilmente e continuativamente inseriti nel servizio Casa Residenza, e quindi anche di quelli temporaneamente assenti per ricovero ospedaliero. Sono confermati come peraltro previsto dalla DGR n. 2110/2009 i criteri, gli strumenti e le modalità previste dalla determinazione n. 7108 del 11/08/1999. L'aggiornamento semestrale della valutazione del Case Mix viene effettuato, di norma, nel mese di maggio e di novembre di ogni anno.
3. In riferimento all'anno 2011, in modo coerente con le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna con nota del 6/10/2010 di prot. 242031/2010 la classificazione degli ospiti effettuata nel mese di novembre 2010 è da considerarsi valida fino a tutto il 31/12/2011.

## Art. 23 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DEL FRNA

1. L'importo della tariffa da riconoscersi sul FRNA è calcolato dalla Committenza, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio di Piano, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e del case mix degli utenti per i posti ricompresi nel contratto di servizio e volti alla accoglienza residenziale definitiva e temporanea di anziani non autosufficienti.  
In riferimento al 2011 si determina la tariffa a carico del FRNA del presente contratto di servizio in **€ 33,99 giornalieri** IVA compresa.
2. La comunicazione formale al Gestore della conferma o della modifica della tariffa a carico del FRNA sarà effettuata da parte della Committenza entro i mesi di novembre e maggio di ciascun anno e produrrà i suoi effetti a valere dal primo giorno del semestre successivo (gennaio e luglio).
3. I tre posti dedicati ai ricoveri temporanei di sollievo nei periodi da giugno a settembre e 15 giorni in dicembre salvo situazioni di inserimenti urgenti in altri periodi, sono a carico del FRNA nella misura di **€ 67,00 giornalieri** IVA compresa di presenza dell'ospite per un massimo di 30 giorni (DGR n. 2110/2009 e DGR n. 1206/2007). Non si rimborsano le giornate in cui i posti resteranno vuoti perché verranno utilizzati per gli ingressi degli ospiti definitivi.
4. In caso di ricovero ospedaliero o altra assenza programmata dell'anziano la tariffa a carico del FRNA sarà corrisposta in misura pari al 45% della quota di FRNA, ed in dettaglio, **€ 15,30 giornalieri** IVA compresa per i posti definitivi e **€ 30,15 giornalieri** IVA compresa per i posti dedicati ai temporanei.
5. Le rette relative agli adulti non autosufficienti per gravissime disabilità acquisite (DGR 2068/2004) vengono rimborsate a carico del FRNA. Il costo effettivo medio del posto è pari a **€ 89,50 giornalieri** IVA compresa a carico del FRNA se l'utente non percepisce l'indennità di accompagnamento. Nel caso in cui l'utente percepisca detta indennità, la quota a carico del FRNA è pari a **€ 75,04 giornalieri** IVA compresa.



*[Handwritten signatures]*

6. In caso di assenza dei pazienti con gravissime disabilità dalla Casa Residenza per episodi di ricovero o per brevi permessi la retta giornaliera FRNA sarà corrisposta dall'AUSL nella misura dell' 80% (in riferimento al protocollo aziendale approvato).

7. Il Gestore si impegna ad inviare all' AUSL di Imola, specifica fatturazione, sulla base delle effettive presenze degli ospiti in struttura, certificati non autosufficienti, e delle assenze programmate e per ricovero ospedaliero, desumibili da puntuale rendicontazione nominativa predisposta dal Gestore ed allegata alla relativa fattura.

8. L'Azienda USL provvederà all'effettuazione del pagamento della tariffa a carico del FRNA, tenendo conto delle rilevazioni delle giornate di presenza sopradette, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fatturazione, con allegata rendicontazione nominativa da parte del Gestore. Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilita come segue:

- il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

#### **ART. 24 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE**

1. La retta deliberata dal Nuovo Circondario Imolese per l'anno 2011 è pari ad **€ 49,50 giornalieri** IVA compresa tenendo conto dei servizi aggiuntivi erogati.

2. La quota dovuta in caso di assenze per ricovero ospedaliero o assenze programmate è pari alla retta piena di € 49,50, ridotta della quota relativa alla giornata alimentare, valorizzata in € 11,28, e ammonta quindi a **€ 38,22 giornalieri** IVA compresa.

3. La retta per gli utenti che fruiscono del ricovero temporaneo di sollievo è fissata in **€ 26,50 giornalieri** IVA compresa, per un massimo di 30 giorni.

4. La retta per gli utenti affetti da gravissime disabilità, qualora l'utente percepisca l'indennità di accompagnamento pari a **€ 14,46 giornalieri** IVA e compresa va versata al Gestore.

5. La quota di contribuzione a carico degli ospiti non autosufficienti residenti nel territorio del NCI per i posti autorizzati non accreditati è fissata dal NCI ed è pari a **€ 66,00 giornalieri** IVA compresa.

6. Il Gestore provvederà a comunicare all'utente o ai suoi famigliari la quota a loro carico provvedendo, inoltre, ad acquisire la formale accettazione della quota stessa da parte dei soggetti tenuti al suo pagamento.

7. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

#### **ART. 25 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE**

1. Il Gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:



- La retta è giornaliera e viene pagata in via posticipata rispetto al mese di competenza,
- La retta a carico dell'anziano e la tariffa a carico del FRNA sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio oppure dal terzo giorno successivo alla data di accettazione, (se l'ingresso non avviene prima), sino al giorno di dimissione/decesso compreso;
- La retta a carico dell'utente sarà fatturata allo stesso o ai suoi famigliari e/o all'ASP secondo quanto previsto nel contratto di assistenza, mensilmente, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
- In caso di errori di fatturazione il Gestore si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a richiedere quote addebitate in difetto, con la fattura del mese successivo, previa comunicazione all'utente.

2. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il Gestore prevederà le forme di riscossione più comuni. (es RID, bonifico bancario o utilizzo bollettini di c/c postale, POS).

3. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "inadempiente". Il Gestore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

4. All'utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, delle spese sostenute per il recupero del credito, delle rivalutazioni ed interessi legali oltre che una penale del 5% aggiuntiva alla quota di contribuzione.

5. Al fine di evitare quanto sopra il Gestore si impegna all'eventuale definizione, in accordo con l'utente, di modalità di pagamento rateizzato o dilazionato.

6. Il Gestore si impegna a certificare annualmente la quota della retta relativa a spese di assistenza specifica (personale addetto all'assistenza ed alle attività di animazione) deducibili fiscalmente da parte dell'utente e/o dai famigliari tenuti al suo mantenimento, ai sensi della DGR n. 2110/2009.


## **ART. 26 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL NCI**

1. Il NCI assicura il pagamento delle quote relative ai servizi assistenziali aggiuntivi di cui all'art. 4, determinati in **€ 4,10 giornalieri** IVA compresa corrispondenti al costo del servizio aggiuntivo di assistenza **per tutte le giornate di degenza effettuate** escluse le giornate di ricovero per disabili gravissimi e per gli utenti temporanei.

Limitatamente all'anno 2011, tale quota verrà versata al Gestore dall'ASP.

2. In riferimento ai servizi, svolti da ASP, in comune fra Casa Residenza Anziani Imola e Casa Residenza Anziani Casa Cassiano Tozzoli Imola, definiti dagli artt. 17 e seguenti le parti condividono un protocollo di ripartizione delle spese.

3. Il Gestore si impegna ad inviare all'NCI/ASP, specifica fatturazione calcolata sulla base della effettiva presenza degli ospiti in struttura e delle assenze programmate e per ricovero ospedaliero.





4. Il NCI/ASP provvederà all'emissione del mandato di pagamento delle fatture, complete della necessaria documentazione, entro 30 giorni dalla data di arrivo. Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilito come segue:

- il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

#### **ART. 27 - PROGETTI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DI DISABILI PORTATORI DI GRAVISSIME DISABILITA' ACQUISITE**

1. Ai sensi della DGR 2068/94 e DGR 840/2008, sulla base di specifici progetti individualizzati definiti dalla Commissione di Valutazione Multidisciplinare, e previo accordo con il Gestore, è possibile l'inserimento sui posti accreditati di cui all'art. 2, di adulti portatori di patologie che determinano gravissime disabilità.

2. L'attivazione in struttura di tali Progetti Individualizzati viene autorizzata dal Distretto dell'AUSL di Imola.

3. Il Gestore si impegna a garantire, in riferimento a tale tipologia di inserimenti, i requisiti specificamente definiti nel documento "Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali dedicate alle persone con gravissime disabilità acquisite - DGR 2068" approvato con DGR 11/06/2008 n. 840 e successive integrazioni e modificazioni. Nel medesimo documento sono inoltre indicate le modalità di determinazione della retta giornaliera che si intende comprensiva delle seguenti prestazioni sanitarie:

- assistenza medica, infermieristica e riabilitativa;
- farmaci e presidi sanitari.

4. La retta, determinata secondo le modalità indicate dalla citata deliberazione, si intende comprensiva dei costi relativi alle prestazioni sanitarie. Essa viene determinata in accordo tra le parti e può essere rivalutata annualmente.

5. Al momento dell'ingresso in struttura dovrà essere sottoscritto dal Gestore, dall'utente o dai suoi familiari, uno specifico **contratto di assistenza**.

6. In caso di assenza dei pazienti dalla Casa Residenza per episodi di ricovero o per brevi permessi, la retta giornaliera FRNA sarà corrisposta dall'AUSL nella misura dell'80% (in riferimento al protocollo aziendale approvato).

7. Per le modalità ed i tempi di fatturazione valgono le indicazioni e condizioni precedentemente descritte in riferimento ai posti per accoglienza residenziale definitiva a carico del FRNA (art. 23).

#### **ART. 28 - INTERESSI DI MORA**

1. Ai sensi del D.Lgs 231/02 ed in conformità a quanto disposto dall'art. 51 L.R. n. 22/80 e successive modificazioni integrazioni da considerarsi corretta prassi nel settore, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. 231/02, i pagamenti al Gestore devono essere effettuati entro 30 giorni per il rimborso del personale sanitario e 60 giorni per gli oneri degli ospiti dal ricevimento della fattura da parte dei committenti.



*Handwritten signatures and initials.*

2. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al Gestore spetteranno, a fronte di formale richiesta da parte dello stesso, gli interessi moratori così articolati:

- dal 1° giorno dopo la scadenza fino al 150° giorno: applicazione degli interessi legali, di cui all'art. 1284 C.C., fissati annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato;
- oltre e fino alla data di emissione del mandato, applicazione degli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con Decreto dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 144 del DPR 207/2010.

3. Gli interessi scaduti non producono interessi, in base all'art. 1283 del c.c.

### **ART. 29 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.


5. In materia di scioperi si applica la normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali ed in particolare l'art. 7 lett g) della L. 146/90.

### **ART. 30 – RISORSE UMANE**

1. Per il personale messo a disposizione dal Gestore, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

### **ART. 31 – RISORSE PATRIMONIALI**



*[Handwritten signatures]*

1. I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà dell'ASP utilizzati per la realizzazione del servizio oggetto del Contratto sono concessi in uso, a partire dal 1/07/11 e per tutta la durata del presente contratto, al Gestore, che ha l'obbligo di provvedere alla relativa conservazione e manutenzione ordinaria.

2. L'identificazione di tali beni, le modalità di gestione dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili, così come la ripartizione delle spese relative alle utenze e alle manutenzioni e gli obblighi assicurativi, saranno indicati in apposito contratto che verrà sottoscritto tra l'ASP e il Gestore, in coerenza con la normativa regionale.

3. A fronte dell'uso degli immobili, si è valorizzato un rimborso pari a **€ 7,00 giornalieri IVA** compresa, da calcolarsi sulla base delle giornate di effettiva presenza degli utenti dei posti accreditati e autorizzati dell'anno precedente, da corrispondere all'ASP.

4. Il Gestore ha l'obbligo di custodire i beni e di riconsegnarli al Proprietario, alla cessazione della vigenza del presente Contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano all'atto della consegna. La riconsegna dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

### **Art. 32 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore ed elencate nell'art. 6 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo - contabile - gestionale,
- richiesta dei Committenti al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale,
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti.

2. Il Gestore consente l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente individuati e comunicati al Gestore stesso.

### **Art. 33 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.**

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta, rispettivamente, la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di misure di indennizzo a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del Gestore, il soggetto committente (NCI) invierà, via fax o posta elettronica, una diffida al Gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti:

- a) gravi ritardi o interruzioni delle attività;
- b) gravi carenze nell'osservanza degli standard quantitativi e qualitativi e/o nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili al Gestore che non consentano o che comunque compromettano il regolare svolgimento delle attività;
- c) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto e/o della Carta dei Servizi, imputabili a dolo o colpa grave del Gestore;



*[Handwritten signatures]*

d) inadempienze di cui al successivo comma 4;

e) inadempienze relative ai debiti informativi.

Il Gestore può inviare al Committente, nel termine di 3 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni, via fax o posta elettronica; nel caso in cui tali controdeduzioni non vengano accolte il Gestore dovrà provvedere nel termine massimo che verrà indicato nella comunicazione stessa. Se ritenuto opportuno il Committente procederà con l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 4.

3. Nel caso che le inadempienze del Gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti, pena la risoluzione del contratto.

4. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate dai committenti le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per i committenti di richiedere il risarcimento, derivante dal maggior danno; la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:

a) da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiore rispetto a quanto dichiarato, oltre la riduzione degli oneri da riconoscere;

b) da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità per ogni inadempienza in caso di azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori del Gestore;

c) dall'1% al 15% dell'ultimo fatturato mensile in relazione alla gravità dell'inadempimento, qualora lo stesso riguardi:

- ✓ carenze igieniche;
- ✓ carenze negli aspetti alberghieri e di cura della persona;
- ✓ mancato rispetto della necessaria attività di manutenzione ordinaria sulla struttura, sulle attrezzature e sui beni mobili, anche quando non si sia verificato pregiudizio all'utenza;
- ✓ qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - mendaci/erronee comunicazioni ai committenti in ordine alla presenza/movimento degli ospiti;
  - inadempimenti rispetto al programma di adeguamento gestionale;
  - mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni periodiche del case mix;
  - mancata o ritardata (oltre 30 giorni) risposta ai Committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
  - negazione dell'accesso alle strutture agli organismi di controllo.

5. In caso di inadempienze gravi e/o ripetute, che pregiudichino la sicurezza degli utenti, qualora il Gestore non abbia adempiuto alle prescrizioni imposte con la diffida il committente potrà risolvere il contratto salvo il risarcimento dei maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dal committente per la prosecuzione del servizio.


6. A norma dell'articolo 1373 cod.civ., il Committente può inoltre risolvere il rapporto nei seguenti casi:

a) in caso di frode;

b) in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;

c) in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza contrattuale o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In questi casi il Gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri che i committenti dovranno sostenere per garantire il servizio.



*[Handwritten signatures]*

## **ART. 34 – CASI DI RECESSO AL CONTRATTO**

1. Quando si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del Gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
- f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. A norma dell'articolo 1373 cod.civ., il Gestore può recedere dal rapporto contrattuale nei seguenti casi:

- qualora l'occupazione dei posti autorizzati scenda al di sotto della soglia minima del 90% per oltre 60 gg. continuativi o come occupazione media annua;
- per eccessiva onerosità sopravvenuta causata da normative che possano determinare incrementi dei costi di gestione del servizio.

## **ART. 35 - RINEGOZIAZIONE/MODIFICA DEL CONTRATTO**

1. Quando si verifichino i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti articoli, e non sussistano ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni tramite nota scritta inviata a mezzo raccomandata. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente con raccomandata RR con preavviso di giorni 30.

La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con i contenuti dell'atto di accreditamento.

2. Le parti potranno procedere inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale o in relazione ad ulteriori necessità condivise dalle parti, che sopravvengano nel periodo di vigenza del presente contratto.

## **ART. 36 - COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Il Gestore assume, per tutta la durata del presente contratto, l'intera e diretta responsabilità di ogni danno a persone o cose che, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, possa derivare ai Committenti, agli utenti del servizio od a terzi, in relazione all'esercizio di tutte le attività connesse con la gestione e conduzione dei servizi oggetto del Contratto di Servizio, tenendo al riguardo sollevati i committenti da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.



2. A tale riguardo il Gestore si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata contrattuale - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori d'opera, dipendenti e parasubordinati (RCO).

3. L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- euro 2.500.000,00 per ogni sinistro;
  - euro 1.500.000,00 per ogni persona - sia essa un terzo o un prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni personali;
  - euro 1.000.000,00 per danni cagionati a cose e/o animali;
- e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dall'esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto del Contratto di Servizio, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa.

4. Relativamente alla polizza RCT/RCO sopra menzionata dovranno inoltre essere rese espressamente operanti - a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d'uso ANIA - le seguenti condizioni estensive della copertura:

- a) l'estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche (compresi i committenti e i loro amministratori, dipendenti e collaboratori), fatta eccezione, limitatamente agli infortuni subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio, per i lavoratori subordinati e parasubordinati del Gestore per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa di legge contro gli infortuni sul lavoro;
- b) l'estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile personale dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo del Gestore, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "Datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- c) l'estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera il Gestore si avvalga - indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro - nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- d) l'estensione della garanzia RCO al danno biologico e ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;

5. Il Gestore si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

6. Resta precisato che costituirà onere a carico del Gestore il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

### **ART. 37 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Il Gestore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. Il Gestore è titolare dei dati personali e sensibili relativi agli utenti ospitati nella struttura di cui al presente contratto e adotterà le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.



3. Il Gestore in qualità di titolare del trattamento è tenuto a:

- garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;
  - garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
  - non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi della presente convenzione. In caso di accertato inadempimento, l'ASP ha facoltà di dare immediata risoluzione al rapporto in essere;
  - raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e, comunque, in base alle disposizioni che disciplinano modalità e tempi di conservazione degli atti amministrativi.
- Inoltre è tenuto a:
- a) nominare gli incaricati di trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative;
  - b) verificare, almeno con cadenza annuale, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili e dei livelli di autorizzazione assegnati ai singoli incaricati di trattamento;
  - c) fornire le informative agli interessati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte degli interessati;
  - d) assicurare la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità alle misure minime ed idonee prescritte dal D.Lgs. 196/03; in ogni caso i dati dovranno essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, perdita, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati;
  - e) fornire all'ASP una relazione descrittiva delle misure di sicurezza adottate;
  - f) predisporre il Documento Programmatico per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/03.

4. Si precisa, inoltre, che agli artt. 161-172 del D.Lgs. 196/03 sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.

### **ART. 38 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**


1. Il Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia"* in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare i seguenti Codici Identificativi:

CIG 28584557AE (per l'Ausl di Imola);

CIG 2887231A62 (per l'ASP);

3. Il Gestore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.



4. Il Gestore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Con riferimento ai subcontratti, il Gestore si obbliga a trasmettere all'Azienda USL e all'ASP, oltre alle informazioni di cui all'art. 118 comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

6. Il Gestore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione sia all'ASP che all'AUSL e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

8. Il Gestore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente sia all'ASP che l'AUSL di Imola ogni modifica intervenuta negli assetti societari, e nella struttura di Impresa e negli Organismi tecnici ed organizzativi (art. 10 sexsies, punto 11, della Legge n. 565/65).

#### **ART. 39 - ART. 30 D.LGS 163/06**

1. Per le forniture necessarie all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto di servizio il Gestore si impegna al rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del D. Lgs 163/03.

#### **ART. 40 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE**

1. Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972, così come disposto dalla risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia dell'Entrate ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986, ovvero qualora una delle parti ne abbia interesse. Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico del Gestore, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.


#### **ART. 41 - ELEZIONE DEL FORO**

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Bologna

#### **ART. 42 - NORME FINALI**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

*Imola, 10 giugno 2011*






*Per il NCI: Claudia Dal Monte*




*Per l' Azienda USL: Andrea Rossi*



*Per l'ASP: Raffaella Stiassi*




*Per il Gestore: Luca Dal Pozzo*




*Allegati al Presente contratto :*

*A) Provvedimento di accreditamento*

*B) Scheda di dettaglio sulla applicazione degli elementi di flessibilità  
anno 2011*





**NUOVO CIRCONDARIO  
IMOLESE**  
*Provincia di Bologna*

**COPIA**

**DETERMINAZIONE N. 507 DEL 31/12/2010**

Settore: **AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Servizio:

**OGGETTO**

**ATTO RILASCIO ACCREDITAMENTO TRANSITORIO CASA RESIDENZA ANZIANI VIA  
VENTURINI – IMOLA - IPPOGRIFO**

**IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO**

Li, 31/12/2010

*F.to DOTT.SSA DAL MONTE CLAUDIA*

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO**

La presente copia è conforme all'originale depositato.

Addi, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO-DIRETTORE**

*DAL MONTE CLAUDIA*

**Determinazione n. 507 del 31.12.2010**

**Oggetto: ATTO RILASCIO ACCREDITAMENTO TRANSITORIO CASA RESIDENZA ANZIANI VIA VENTURINI – IMOLA - IPOGRIFO**

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

Vista la normativa regionale dell'Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:

- l'art. 38 della l.r. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007;
- l'art. 23 della l.r. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2110/2009 (ed eventuali altre e successive deliberazioni sul sistema di remunerazione);

Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l'approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell'accREDITamento transitorio;

Visto l'Accordo Attuativo della convenzione per il conferimento delle funzioni di indirizzo e programmazione in materia di politiche e di interventi in area sociale, sottoscritto in data 08.09.2010 tra il Nuovo Circondario Imolese ed i Comuni aderenti che individua nel Nuovo Circondario Imolese il soggetto competente per la concessione dell'accREDITamento dei servizi socio-sanitari;

Vista la delibera Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 46 del 08/09/2010 che attribuisce al Segretario/Direttore del Nuovo Circondario Imolese la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia di accREDITamento sociale e socio-sanitario;

Considerato che con atto deliberativo della Assemblea del Nuovo Circondario Imolese n 12 del 30/03/2009 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011 e che con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n 31 del 23/06/2010 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011-Piano attuativo 2010 e sono state adottate, in sede di programmazione valevole per l'ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo alle **Case Residenza Anziani**;

Vista la domanda presentata da Ippogrifo Consorzio tra Cooperative Sociali per l'accREDITamento transitorio del servizio di Casa Residenza Anziani che si svolge presso la struttura sita in Imola via Venturini n. 16/e;

Attestata, sulla base delle valutazioni dell'Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;

Dato atto che, in base all'istruttoria condotta dall'Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l'accREDITamento transitorio di cui ai punti 6.1. e 6.2 dell'allegato 1 del DGR 514/2009.

In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:

- l'indicazione della forma del rapporto già in essere di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009 consistente nel Contratto di Appalto tra Asp Circondario Imolese e Ippogrifo Consorzio

tra Cooperative Sociali sottoscritto in data 08/05/2009 (Registro Contratti Asp Circondario Imolese n. 333 del 08/05/2009);

- il possesso delle condizioni equivalenti di cui alla lettera a) punto 6.2 dell'Allegato 1 alla DGR 514/2009 (Autorizzazione al Funzionamento in corso di rinnovo come risulta dalle dichiarazioni prodotte dall'Asp Circondario Imolese in data 17.11.2010 e 16.12.2010);
- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione della struttura, redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato A, punto 1.3, della DGR 514/2009
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime dell'accreditamento transitorio con particolare riferimento alla documentazione attestante il livello di qualificazione del personale e il raggiungimento delle percentuali di operatori in possesso della qualifica di OSS – Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- la dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base delle tariffe di cui alla DGR n. 2110 del 21/12/2009 ed a tal fine la documentazione dettagliata attestante le condizioni che motivano la riduzione o l'aumento del costo di riferimento, con particolare riguardo al costo del lavoro e ai contratti applicati;

Sentito il parere del Comitato tecnico dell'Ufficio di Piano e del Gruppo tecnico a supporto dell'attività istruttoria per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari di cui alla deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 67/2010;

Visto l'Atto di indirizzo in merito all'accreditamento dei servizi socio-sanitari della Giunta Circondariale nella sua veste di Comitato di Distretto di cui alla delibera n. 90 del 21 dicembre 2010;

#### DETERMINA

- di concedere, in favore di Ippogrifo Consorzio tra Cooperative Sociali l'accreditamento transitorio del servizio di Casa Residenza Anziani che si svolge presso la struttura sita in Imola via Venturini n. 16/e;
- di specificare che l'accreditamento transitorio è rilasciato per n. 141 posti letto, di cui n. 3 posti per gli inserimenti dedicati all'accoglienza di sollievo (ai sensi punto 4.5 della DGR 1378/99);
- di precisare che l'accreditamento transitorio avrà durata massima di 3 anni e cioè fino al 31/12/2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà presentare, a pena di decadenza, la domanda dell'accreditamento definitivo del servizio;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento della responsabilità unitaria nei tempi massimi previsti, e comunque entro e non oltre la data del 30/06/2013;
- 
- di stabilire che gli effetti giuridici ed economici del presente provvedimento di accreditamento decorrono a far tempo dalla stipulazione, tra le Amministrazioni committenti Nuovo Circondario Imolese, Comune di Imola, Ausl Imola, ed il soggetto gestore sopra individuato, di apposito contratto di servizio ai sensi della DGR 514/2009, che in particolare determina, per il periodo coincidente con il regime di accreditamento transitorio, la regolamentazione complessiva degli interventi, e contiene il programma di adeguamento e le sue modalità di attuazione, la decorrenza del nuovo sistema di remunerazione e la sua specifica applicazione al servizio;

- di precisare che prima della stipulazione del contratto di servizio si procederà alla verifica circa l'avvenuto rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell'accREDITAMENTO transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l'erogazione delle prestazioni e l'accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accREDITATO;
- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accREDITATA è tenuto a presentare, ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l'apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall'Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l'Organismo tecnico e gli Uffici di piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l'accREDITAMENTO transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
  - o venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell'accREDITAMENTO;
  - o gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
  - o mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Nuovo Circondario Imolese e di aggiornare l'elenco dei servizi transitoriamente accREDITATI e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.

**IPOTESI SCHEMA CALCOLO PER CASE RESIDENZE ANZIANI ACCREDITATE A GESTORI PRIVATI<sup>1</sup>**

Ambito distrettuale (codice)	Imola				
Comune	Imola				
Denominazione servizio	Casa protetta				
Codice SIPS	817				
Numero posti letto convenzionati	138				
Classificazione ospiti valevole per il 2010	A	B	C	D	Totale
	15	29	88	8	140
Costo di riferimento regionale per il servizio in base al case mix	totale costo	quota massima retta utente		quota a carico FRNA	
	83,59	49,50		34,09	
Costo del lavoro da allegato A in base al case mix del servizio	41,46				

Elementi di flessibilità in diminuzione		diminuzione totale	quota diminuzione retta utente	quota diminuzione FRNA
Indicare numero ore settimanali animatore su posti convenzionati	84	0,00	0,00	0,00
fornitura e pagamento nella retta servizi cura della persona (manicure, podologo, pedicure, barbiere, parrucchiere) (da 0=SI proporzionale sino a 1=NO; ad esempio per metà indicare 0,5)	0	0,00	0,00	0,00
costo del lavoro rispetto a quanto indicato nell'allegato A (vedi cella C15)	41,21	-0,25	-0,15	-0,10
% presenza OSS con qualifica =>65% <80% 1=SI 0=NO	0	0,00	0,00	0,00
% presenza OSS con qualifica <65% 1=SI 0=NO	1	-1,00	-1,00	0,00

	costo di rif.to	quota massima retta utente	quota a carico FRNA
Costo del servizio rideterminato	82,34	48,35	33,99

Esclusivamente in caso di Nucleo residenziale specializzato per le demenze individuato dalla programmazione		costo di rif.to	quota massima retta utente	quota a carico FRNA
Indicare 1=SI ovvero 0=NO	0	0,00	48,35	0,00

**Note**

<sup>1</sup> in azzurro le sole informazioni che vanno inserite, il resto campi bloccati

<sup>2</sup> nessuna differenza in più per Iva per la casa residenza per anziani

<sup>3</sup> l'applicazione della maggiorazione relativa al costo del lavoro va considerata solo se vi sono le condizioni previste dalla DGR 2110/2009

**STRUMENTO PER IL CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO DA CONFRONTARE CON QUANTO INDICATO NELL'ALLEGATO A**  
**Casa residenza per anziani non autosufficienti**

<b>Ambito distrettuale (codice)</b>	Imola	
<b>Soggetto/i accreditato/i</b>	Ippogrifo x CP Via Venturini	
<b>Gestione mista (SI/NO)</b>	no	

**COSTO MEDIO ANNUO UNITARIO X FIGURA PROF.**

Figura Prof.	costo medio unitario	Liv A e B	Liv C	Liv D
OSS	29.638,68	41,0	31,5	26,4
RAA	28.172,69	4,0	4,0	4,0
ANIMATORE	28.172,69	1,3	1,3	1,3
COORDINATORE	34.552,46	1,6	1,6	1,6
<b>TOTALE</b>		48,0	38,5	33,4

classificazione ospiti	Liv A e B	Liv C	Liv D	totale
	44	88	8	140
<b>costo del lavoro in base a case mix</b>	2111,33	3390,43	267,54	5769,31
	41,21			

**Contratto di servizio per la regolazione dei rapporti giuridico amministrativi tra Nuovo Circondario Imolese, Azienda USL di Imola, ASP Circondario Imolese e il soggetto gestore COMUNITA' SOLIDALE per il servizio accreditato transitoriamente di Casa Residenza Anziani di Borgo Tossignano**

L'anno 2011, il giorno 10 (dieci) del mese di giugno, presso la sede del Nuovo Circondario Imolese, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

- Il Nuovo Circondario Imolese con sede in Imola (Bo) Via Boccaccio 27 (C.F. 90036770379) qui rappresentato dalla D.ssa Claudia Dal Monte, la quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore del Nuovo Circondario Imolese, in esecuzione della deliberazione n. 30 del 10/06/2011 (di seguito nominato per brevità "NCI");

- L'Azienda USL di Imola con sede in Imola (Bo) Viale Amendola 2 (C.F. 90000900374), in questo atto rappresentata dal Dott. Andrea Rossi il quale sottoscrive il proprio atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Distretto (di seguito nominata per brevità anche "AUSL");

- L'ASP Circondario Imolese con sede in Castel S. Pietro Terme (Bo) via Matteotti n. 77, (C.F. E P.Iva 02799561200), costituita con provvedimento del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 2020 del 20 dicembre 2007 in questo atto rappresentata dal Direttore D.ssa Raffaella Stiassi che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 29/12/2010 (di seguito nominata per brevità anche "ASP");


E

- Il Gestore Comunità Solidale Società Cooperativa Sociale Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese con sede legale in Imola (Bo) Via Manfredi 4/A e sede amministrativa in Imola (Bo), Via F.lli Cairoli 60, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Bologna al numero di iscrizione e C.F./P.I. 01412200394, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Dal Pozzo Luca nato a Imola (Bo) il 22/12/1962 C.F. DLPLCU62T22E289D, (di seguito nominato per brevità anche "Gestore");

**PREMESSE**

Richiamati in premessa:

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R 2/03 e succ. modificazione";





- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n.2110 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28.03.2011 n. 390 "Accreditamento dei servizi sociosanitari attuazione dell'art. 23 della L. R. 4/08 e succ. mod. e int. delle D.G.R. 514/09 e 2110/09;
- la Determina del Nuovo Circondario Imolese n. 351 del 9/06/11 di presa d'atto della modifica della denominazione del Gestore;

Richiamate inoltre :

- la Direttiva regionale n. 1378 del 26/07/1999 " Direttiva per l' integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio sanitari di cui all' art. 20 della Lr. 5/94";
- la Circolare Regionale n. 7 del 25/06/2007 " Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti";

Premesso che:

- I Comuni dell'ambito distrettuale, hanno sottoscritto in data 08/09/2010 l'Accordo Attuativo della convenzione per il conferimento delle funzioni di indirizzo e programmazione in materia di politiche e di interventi in area sociale il quale individua nel Nuovo Circondario Imolese il soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento;
- con atto deliberativo dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese n. 12 del 30/03/2009 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011, con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 31 del 23/06/2010 è stato approvato il Piano attuativo 2010, e con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 51 del 15/09/2010 sono state adottate, in sede di programmazione valevole per l'ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo alla Casa Residenza Anziani;
- con deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 90 del 21/12/2010 i Sindaci dei Comuni del Distretto hanno ritenuto opportuno avvalersi del Nuovo Circondario Imolese per lo svolgimento delle funzioni relative alla stipula, gestione e monitoraggio dei contratti di servizio e con successivo atto n. 23 del 8/06/11 hanno definito i criteri relativi alla formulazione dei contratti di servizio stessi;
- i Comuni del Distretto hanno delegato all'ASP Circondario Imolese la gestione dei servizi sociali;
- l'immobile sede della Casa Residenza Anziani è di proprietà dell'ASP.

Visti:

- la domanda e la documentazione allegata, presentata da IPPOGRIFO s.c. a r.l. Consorzio tra cooperative sociali (denominato dall'11/01/2011: COMUNITA' SOLIDALE s.c.s. Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese) Gestore del servizio oggetto del presente contratto;



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Ip".

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "R.".

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "G.".

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "R.".

- la determinazione n. 506 del 31/12/2010 del Nuovo Circondario Imolese avente ad oggetto: "Atto rilascio accreditamento transitorio Casa Residenza Anziani Santa Maria – Tossignano – Ippogrifo";
- la determinazione n. 351 del 9/06/2011 con la quale si determina il trasferimento di n. 3 posti non accreditati dalla Casa Residenza Anziani di Tossignano alla Casa Residenza Anziani di Imola e la conseguente variazione del numero dei posti accreditati per le due strutture;
- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione presentati all'atto della domanda di accreditamento da IPPOGRIFO s.c. a r.l. Consorzio tra cooperative sociali (denominata dall'11/01/2011: COMUNITA' SOLIDALE s.c.s. Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese).

Tutto quanto sopra premesso e visto tra le parti

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – PREMESSA , ELEZIONE DELLE SEDI ED INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI**

1. La premessa al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

✓ **per la Committenza:**

- Nuovo Circondario Imolese

Sede: Via Boccaccio 27, 40026 Imola (Bo)

Referente Operativo: Claudia Dal Monte (claudia.dalmonete@provincia.bologna.it)

- Azienda USL

Sede: Via Amendola 2, 40026 Imola (Bo)

Referente Operativo: Angela Morsiani (a.morsiani@ausl.imola.bo.it)

-ASP Circondario Imolese

Sede: Via Matteotti 77, 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)

Referente Operativo: Loredana Sonja Benvenuti  
(loredana.benvenuti@aspcircondarioimolese.bo.it)

✓ **per il Gestore:**

- Comunità Solidale Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese SCS

Sede: Via F.lli Cairoli 60 40026 Imola (Bo)

Referenti Operativi: Letizia Bassi (lbassi@solcoimola.bo.it) e Michela Burattini (mburattini@solcoimola.it)

#### **Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Casa Residenza Anziani relativamente alle **struttura residenziale per anziani** per la quale Comunità Solidale mette a disposizione **n. 43** posti residenziali accreditati di Casa Residenza Anziani per l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogata in forma residenziale in favore di anziani certificati non autosufficienti.
2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il Gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accREDITAMENTO ed in particolare:



- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003;

3. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accredитamento, in cui sono previsti anche gli adempimenti posti a carico del Gestore.

### **Art. 3 – DURATA**


1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 1/7/2011 e scade il 31/12/2013.
2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto, relativo alla concessione dell'accreditamento transitorio, non potrà essere rinnovato.
3. Nel caso in cui, prima della scadenza, fosse rilasciato il provvedimento di accreditamento definitivo si provvederà alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio e il presente contratto dovrà intendersi anticipatamente risolto.

### **Art. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Gestore realizzerà il servizio accreditato assicurando i requisiti e i parametri socio assistenziali e sanitari previsti dalla normativa regionale sull'accreditamento.  
In specifico, il Gestore, in relazione al case mix esistente, assicurerà sui posti accreditati per l'assistenza socio sanitaria residenziale, relativamente all'anno 2011 il parametro assistenziale di n. 1 operatore ogni 2,337 ospiti. Tale parametro sarà adeguato annualmente sulla base del case mix.
2. Il Gestore assicurerà i servizi aggiuntivi di assistenza tutelare con particolare riferimento alle attività di supporto ai percorsi di riattivazione motoria e al mantenimento del servizio di cucina interna.
3. La remunerazione aggiuntiva per tali ulteriori oneri, a carico del Nuovo Circondario Imolese (e limitatamente all'anno 2011 dell'ASP), è specificatamente determinata all'art. 26 del presente contratto.

### **ART. 5 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO**

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:
  - dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
  - dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto;
  - dalle prestazioni aggiuntive previste dall'art.4;
  - dalla Indagine periodica sul livello di soddisfazione degli ospiti.
2. Il Gestore si impegna al corretto utilizzo di protocolli assistenziali, ad uso degli operatori, condivisi con l'Azienda USL di Imola, formalizzati in forma scritta, relativamente a:



- alimentazione;
- alzate;
- bagno di pulizia;
- conservazione e somministrazione dei farmaci;
- inserimento in struttura;
- igiene, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione;
- prevenzione e trattamento delle piaghe da decubito;
- procedure assistenziali più diffuse o più complesse, quali ad esempio: cateterismo vescicale, medicazioni etc;
- procedure operative per far fronte ad emergenze;
- corretto uso dei presidi antidecubito;
- protocollo misure di contenimento.

3. Tali protocolli dovranno essere presenti in forma scritta presso la struttura e dovranno essere sistematicamente applicati dal personale. L'Azienda USL si riserva il monitoraggio dei contenuti e della loro applicazione.

4. Il Gestore, in particolare, si impegna ad assicurare:

- modalità di lavoro per progetti (PAI) formalizzati in forma scritta. Tali progetti dovranno essere riformulati in caso di necessità o a seguito delle periodiche verifiche (massimo semestralmente) da parte della équipe multiprofessionale;
- l'assistenza religiosa per gli anziani che la richiedono;
- la predisposizione e attuazione di programmi di animazione di struttura sia per gruppi di interesse che per attività individuali predisponendo il programma giornaliero di attività per gli ospiti;
- l'adozione di programmi di miglioramento e di strumenti di monitoraggio per la valutazione del rischio e della stadiazione delle lesioni da decubito, per il controllo delle infezioni, per l'identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non corretta;
- la collaborazione nell'ambito di sperimentazioni, piani e progetti di monitoraggio e miglioramento della qualità assistenziale sanitaria e socio-sanitaria proposti dall'Azienda USL;
- l'applicazione delle Linee Guida e dei Protocolli operativi assistenziali che saranno definiti, anche in collaborazione con Comunità Solidale, dall'Azienda USL;
- la partecipazione del proprio personale ad eventuali momenti formativi proposti dall'Azienda USL per il continuo miglioramento del livello assistenziale nell'ambito della struttura, concertandone i tempi e le modalità.

5. Il Gestore entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna ad aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

6. In particolare nella Carta dei servizi saranno descritti:

- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami.

7. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del gestore nei confronti degli utenti stessi.



8. La Carta dei servizi prima dell'adozione deve essere sottoposta alla Committenza per la condivisione con il Comitato di Vigilanza.

#### **ART. 6 – SISTEMA INFORMATIVO**

1. Il Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, dell'Ausi e dell'Ufficio di Piano, in base alle disposizioni della Regione medesima, in particolare DGR n. 1378/1999 e successive integrazioni, DGR n. 1206/2007, DGR n. 2110/2009 e Circolare Regionale n. 3/2010 (Flusso FAR).
2. Il Gestore invierà mensilmente all'AUSL i dati relativi ai movimenti degli ospiti mediante la scheda movimento ospiti fornita dall'AUSL di Imola.
3. Il Gestore si impegna, in particolare, all'utilizzo sistematico e continuo di moduli che possano interfacciare il sistema GARSIA-STRUTTURE ANZIANI.

#### **ART. 7 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI**

1. Il Gestore, come peraltro indicato anche nel precedente art. 2, mette a disposizione della Committenza **n. 43** posti residenziali accreditati.
2. Il percorso di accesso alla rete dei servizi residenziali ed i criteri di valutazione della situazione dell'anziano sono unici per tutto il territorio del NCI. L'ammissione degli ospiti in struttura su posto residenziale di tipo definitivo e continuativo dovrà essere sempre autorizzata in via preventiva dalla ASP attraverso le proprie Strutture Operative sulla base della graduatoria unica distrettuale predisposta con cadenza quindicinale dal Servizio Assistenza Anziani; per la gestione della graduatoria si rimanda alle modalità ed ai criteri indicati nel Regolamento vigente.
3. Una copia del Regolamento dovrà essere sempre presente nella struttura. L'ASP garantirà al Gestore le necessarie informative in caso di variazioni o integrazioni dello stesso.

#### **ART. 8 – RICOVERI OSPEDALIERI E ASSENZE PROGRAMMATE**

1. In caso di ricovero dell'anziano presso strutture ospedaliere, o altra assenza programmata, il pagamento degli oneri a carico del FRNA saranno ridotti al 45% e la quota a carico dell'utente sarà ridotta del costo della giornata alimentare di cui all'art. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello di ricovero o assenza e fino al giorno precedente il rientro in struttura.
2. In particolare si stabilisce che qualora l'ospite ricoverato deceda in ospedale il giorno stesso del ricovero, quel giorno è calcolato come presenza in struttura a tutti gli effetti.

#### **ART. 9 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE**

1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto, le seguenti prestazioni :
  - Assistenza farmaceutica,
  - Assistenza medica,



- Assistenza infermieristica,
- Assistenza riabilitativa e protesica.

2. Per la specifica gestione delle prestazioni sanitarie si richiamano integralmente i contenuti della Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 " Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti". Con particolare riferimento al personale sanitario si rimanda ai successivi articoli specificando che il rimborso del costo sostenuto dal Gestore per l'acquisizione diretta del personale infermieristico e della riabilitazione dovrà essere effettuato sulla base del rimborso orario della effettiva presenza in struttura nei limiti massimi indicati dalla Regione con la propria Circolare 7/2007 sopracitata come aggiornati con successive comunicazioni di cui ultima la Nota RER del 12/05/2010 prot. 128866.

3. A livello distrettuale è operativo il Gruppo di Coordinamento Distrettuale per le Strutture Socio Sanitarie per Anziani composto dal Medico Responsabile dell'attività di coordinamento dell'attività medica nelle strutture, dal Responsabile Tecnico professionale dell'attività infermieristica o, dai Coordinatori delle Strutture. La responsabilità ed il coordinamento del Gruppo sono demandati al Responsabile dell'Area Anziani del Distretto. In tale ambito saranno affrontate tutte le problematiche attinenti la qualità dell'erogazione delle prestazioni, con particolare riferimento all'integrazione socio /sanitaria, alle modalità di organizzazione del lavoro, all'illustrazione, proposta e verifica di eventuali progetti di formazione di valenza distrettuale/aziendale proposti dall' Azienda USL.

4. Il Gruppo potrà predisporre idonei protocolli operativi, da valere, in ciascuna struttura della rete per anziani; tali protocolli sono volti a garantire il più alto livello di integrazione possibile tra le attività sanitarie e socio assistenziali all'interno delle singole strutture nonché ad individuare le modalità di intervento al verificarsi di non preventivabili emergenze di tipo sanitario o socio-sanitario. La verifica della loro applicazione, come il loro aggiornamento, sono demandati al medesimo gruppo di Coordinamento.

#### **ART. 10 – ASSISTENZA FARMACEUTICA**


1. Rientrano nella assistenza farmaceutica garantita dall'AUSL alle strutture accreditate per anziani, in ottemperanza al DGR 2110 del 2009 la fornitura:

- dei farmaci del prontuario terapeutico specifico per le strutture per anziani vigente in Azienda USL, dei medicinali prescritti con Piano Terapeutico ad ospiti delle strutture;
- dei dispositivi medici di uso corrente, individuati aziendali secondo quanto previsto dalla Circ. Regionale n. 7/2007 della Direzione Regionale Sanità e Politiche Sociali necessari per il governo del processo diagnostico e dei processi terapeutici attuabili in struttura per anziani (somministrazione e gestione terapie infusionali, terapia del dolore, gestione terapia insulinica e monitoraggio glicemico, gestione del cateterismo vescicale; somministrazione e gestione nutrizione artificiale; somministrazione e gestione ossigenoterapia);
- dei prodotti dietetici per nutrizione enterale e di integrazione nutrizionale in ottemperanza alla Circ. Regionale 4/2004.

2. Gli ausili protesici per colo-uro-tracheostomia di cui al DM 332/99 sono forniti attraverso percorsi specifici personalizzati riconducibili all'assistenza integrativa .

3. L'ossigeno terapeutico viene erogato agli ospiti che ne necessitano:

- su PT individuale ai pazienti in OLT (ossigeno liquido) in base a prescrizione specialistica , attraverso service domiciliare in appalto



- su richiesta medica la forma gassosa per la gestione di pazienti in situazioni in emergenza.

4. L'Azienda U.S.L. di Imola si impegna a garantire direttamente la fornitura dei farmaci e del materiale di cui al paragrafo precedente secondo le modalità previste in un documento aziendale denominato "Assistenza Farmaceutica nelle strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate" che comprende anche il vigente prontuario terapeutico specifico delle strutture per anziani convenzionate e gli elenchi dei dispositivi medici d'uso comune opportunamente individuati

5. Si intendono a carico del gestore in quanto valorizzati tra i fattori produttivi remunerati dal sistema tariffario regionale: i presidi per l'incontinenza e altro materiale vario ad assorbenza, il materiale di medicazione, i detergenti e disinfettanti, i farmaci non compresi nel prontuario aziendale e altro materiale di consumo assistenziale. Per quanto sopra non costituiscono elemento di flessibilità e non sono esigibili nei confronti dell'utente.

6. L'Azienda si impegna inoltre ad attivare, a livello distrettuale, forme ed iniziative di sensibilizzazione dei Medici di Medicina Generale che operano nell'ambito delle strutture protette in relazione alla prescrizione di farmaci inseriti nel prontuario indicato al comma precedente.

7. L'Azienda U.S.L. evidenzierà la spesa annua da essa sostenuta per farmaci, dispositivi medici di uso corrente e prodotti per l'alimentazione artificiale. Tali dati di costo saranno correlati, allo scopo di verificare l'adequatezza dell'assistenza assicurata in struttura, alle modalità di erogazione dell'assistenza medica ed al case mix degli ospiti.

8. Eventuali modifiche a quanto sopra descritto e al prontuario farmaceutico, saranno tempestivamente comunicate al Gestore.

#### **ART. 11 – ASSISTENZA MEDICA DI DIAGNOSI E CURA**

1. L'Azienda USL si impegna ad assicurare, ai sensi del punto 3.1 e dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1378/1999 e successive modificazioni apportate con DGR n.183/2003 e DGR 514/2009, l'attività di assistenza medica di base diurna, di diagnosi e cura all'interno della Casa Residenza.

2. L'assistenza medica di base viene garantita, per l'anno 2011, mediante 1 medico convenzionato per la Medicina Generale per un totale n. di 9 ore settimanali con minimo due accessi settimanali in struttura nel rispetto degli orari concordati tra il medico interessato e il Responsabile Medico dell'Area Anziani dell'Azienda Usi di Imola sentito le esigenze espresse dal Gestore.

3. Tali prestazioni saranno garantite attraverso i MMG operanti nel Distretto.

4. Nelle giornate festive e prefestive e durante le ore notturne l'assistenza medica viene garantita dal servizio di continuità assistenziale nell'ambito delle proprie competenze e secondo la normativa vigente.

5. Come previsto nell'allegato 1 DGR n. 1378/1999 e successive integrazioni, all'anziano accolto su posto definitivo e continuativo sarà sospesa la scelta del Medico di fiducia durante la permanenza in Casa Residenza, salvo diversa volontà espressa dallo stesso anziano all'atto dell'ammissione.



6. L'Azienda USL assicura, come peraltro previsto nel medesimo punto 3.1 della DGR n. 1378/99, lo svolgimento della funzione di coordinamento dell'attività medica nelle strutture residenziali attraverso proprio personale medico operante nell'ambito del Dipartimento di Cure Primarie che è responsabile:

- a) della promozione e realizzazione di protocolli diagnostico-terapeutici riabilitativi per le patologie prevalenti;
- b) della definizione di percorsi specialistici integrati con i presidi ospedalieri e i poliambulatori specialistici;
- c) dell'attività di vigilanza igienico-sanitaria e dell'adozione di eventuali misure di prevenzione, in collegamento con il competente servizio dell'Azienda U.S.L.;
- d) della verifica costante dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria erogata globalmente;
- e) del controllo sull'applicazione dei protocolli diagnostici ed assistenziali.

## ART. 12- ASSISTENZA INFERMIERISTICA

1. Nell'ambito della Casa Residenza, ed in rapporto al carico assistenziale infermieristico necessario in ragione del case mix rilevato in struttura, e alla presenza media giornaliera, l'Azienda U.S.L. e il Gestore individuano quale parametro di erogazione delle prestazioni infermieristiche, il rapporto di 1 Infermiere professionale ogni 12 ospiti non autosufficienti accolti sui posti oggetto del presente contratto, nel rispetto del limite di 1548 ore annue per ciascuna unità (Circolare Rer n. 7/2007 e successive modificazioni).

2. Detto parametro viene assicurato dalla data del 1/5/2011.

3. L'Azienda U.S.L. rimborserà al Gestore, nella misura indicata al successivo art. 18, il costo sostenuto e documentato in ragione dell'utilizzo di detto personale :

struttura	n. posti	n. ore annue	Dal 1/07/2011 al 31/12/2011
Casa residenza Borgo T.	43	5.547	2.796

4. Il Gestore dovrà garantire la massima continuità assistenziale.

5. L'attività di coordinamento infermieristico, prevista dalla DGR 514/2009 nella misura di n. 5 ore settimanali ogni 25 ospiti, sarà garantita per l'anno 2011 nel seguente modo:

- dal Gestore, che individuerà tra il proprio personale infermieristico, le ore necessarie per la parte gestionale (turnistica, orario di lavoro, assenze a vario titolo, ecc...) tenuto conto che il parametro garantito dall'AUSL è stato calcolato su posto letto e non sugli ospiti realmente presenti;


- dall'Azienda USL, che assicura con personale proprio:

1) una funzione di coordinamento infermieristico, per quanto riguarda l'interfaccia con l'attività sanitaria del presidio ospedaliero (farmacia, laboratorio, specialistica, ecc...) per l'anno 2011. L'Ausl si riserva di verificare il fabbisogno di tale funzione per gli anni successivi, di concerto col Gestore;

2) una funzione di coordinamento sanitario nell'ambito del governo del rischio clinico;

3) supporto e consulenza per i programmi di reclutamento del personale sanitario;

4) la pianificazione, in accordo col Gestore, dell'attività di formazione con crediti ECM per gli operatori sanitari e la relativa attività di docenza. L'attività formativa è da considerare all'interno delle ore di cui sopra.





### ART. 13 - ASSISTENZA RIABILITATIVA

1. Il Gestore si impegna a garantire assistenza riabilitativa nella misura indicata dalla Direttiva Regionale 1378/99 e DGR 514/2009. In particolare, in considerazione dei posti letto oggetto del presente contratto, nell'ambito delle strutture il monte ore è calcolato tenendo conto delle necessità di aggiornamento tecnico professionale e dell'impegno orario settimanale previsto per il personale della riabilitazione nel rispetto del limite di 1548 ore annue per ciascuna unità (Circolare Regionale n. 7/2007 e successive integrazioni) e tenuto conto dell'analisi effettuata che riconosce attribuibile al personale OSS quota parte dell'attività di riattivazione motoria, nell'ambito del servizio di assistenza tutelare aggiuntivo, previsto dall'Art.4.

2. Detto parametro viene assicurato dalla data del 1/5/2011.

struttura	n. posti	n. ore annue	Dal 1/07/2011 al 31/12/2011
Casa residenza Borgo T.	43	1.032	521

3. L'Azienda USL rimborserà al Gestore, nella misura indicata nel successivo art 19, il costo sostenuto e documentato in ragione dell'utilizzo di detto personale della riabilitazione. La tariffa sopraindicata si riferisce al personale alle dipendenze del Gestore.

4. Le quote di rimborso per le prestazioni sanitarie garantite dal personale messo a disposizione dal Gestore, come sopra definite, si intendono corrisposte indipendentemente dalla presenza dell'ospite in struttura.

5. L'Azienda USL assicura, con personale proprio:

1) una funzione di coordinamento nell'ambito delle attività riabilitative, in particolare per la gestione di progetti riabilitativi complessi, la consulenza sugli ausili protesici, il supporto e la consulenza per i programmi di reclutamento. La AUSL si riserva di verificare il fabbisogno di tale funzione per gli anni successivi di concerto con il Gestore.

2) la pianificazione dell'attività di formazione con crediti ECM per gli operatori addetti alla riabilitazione e la relativa attività di docenza, in condivisione con il Gestore.  
L'attività formativa è da considerare all'interno delle ore di cui sopra.

6. Il Gestore, assicurerà tra le altre, l'attività di gestione del personale (turnistica, orario di lavoro, assenze a vario titolo, ecc.).

### ART. 14 - ASSISTENZA MEDICA SPECIALISTICA

1. L'Azienda U.S.L. assicura all'interno della Casa Residenza Anziani prestazioni specialistiche programmate in relazione alle necessità ed ai piani assistenziali degli anziani, in particolare per gli aspetti riabilitativi.

2. Per le altre specialità, sono attivati appositi canali tesi a facilitare l'accesso degli anziani non autosufficienti ai normali ambulatori con procedure simili a quelle utilizzate per i degenti in Ospedale.



## **ART. 15 - ASSISTENZA PROTESICA**

1. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.564 del 1/3/2000, il Gestore deve garantire agli ospiti che ne hanno necessità in relazione al piano assistenziale individualizzato nonché a quanto previsto dai protocolli aziendali in materia di prevenzione delle cadute, l'erogazione dei seguenti ausili per il nursing:

- letti articolati con base regolabile in altezza;
- materassi e cuscini antidecubito;
- sollevatori e carrozzine a telaio rigido adeguato al danno muscolo-scheletrico
- dotazione di ausili per la mobilità ed il mantenimento delle autonomie funzionali residue.

2. Il costo di tali ausili protesici per i quali non è richiesta personalizzazione è da intendersi a carico del Gestore in quanto remunerati tra i fattori produttivi del sistema tariffario regionale.

## **ART. 16 - TRASPORTI SANITARI**

1. L'Azienda U.S.L. assicura i trasporti sanitari in caso di ricovero ordinario e dimissione da Day-Hospital e presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati di anziani non autosufficienti, allettati e non trasportabili con mezzi ordinari.

2. I trasporti relativi all'effettuazione da parte degli ospiti di visite specialistiche, prestazioni ambulatoriali e attività ricreative sono da intendersi a carico del Gestore in quanto compresi nell'ambito dei fattori produttivi remunerati dal sistema tariffario regionale, e quindi non sono esigibili dall'utenza.

3. I trasporti sanitari in ambulanza sono garantiti dall'ASP, e rimborsati dal Gestore, fino alla scadenza delle seguenti Convenzioni:

- CROCE ROSSA ITALIANA, (fino al 31/08/2011)
- PUBBLICA ASSISTENZA PAOLINA (fino al 31/12/2011)

A partire rispettivamente dal 1/09/2011 e dal 1/01/2012 il Gestore attiverà proprie convenzioni.

4. I trasporti effettuati, in via eccezionale, da altre Associazioni verranno sostenuti dal Gestore.

5. I trasporti da e per i presidi ospedalieri effettuati dagli utenti deambulanti verranno sostenuti dal Gestore.

## **ART.17 - ALTRE ATTIVITA' E PRESTAZIONI FORNITE DA ASP AL GESTORE**

1. L'ASP oltre al servizio trasporti sanitari di cui all'art. 16 fornisce i servizi di seguito indicati:

- Servizio Trasporto utenti: realizzato a cura dell'Associazione Auser Imola con automezzo di proprietà dell'ASP; tale servizio rientra tra quelli previsti dalla Convenzione con l'Associazione sottoscritta dall'ASP avente validità fino al 31/12/2011. A fronte del servizio il Gestore riconosce all'ASP un rimborso onnicomprensivo di € 6.000,00 su base annua, comprendente anche le attività svolte in sinergia con la Casa Residenza Anziani di Fontanelice.



*[Four handwritten signatures]*

## ART. 18 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:

- le **tariffe regionali per i servizi accreditati**, a carico del Fondo regionale per la Non Autosufficienza. Il pagamento di tali tariffe regionali è di competenza, in quanto gestore del FRNA, della AUSL e verrà effettuato secondo le modalità di cui al successivo articolo 23;
- le **quote di contribuzione dovute dagli utenti** direttamente sostenute dagli stessi o dai loro familiari cui dovrà essere indirizzata la relativa fatturazione;
- il **rimborso**, a carico del Fondo Sanitario Regionale, dei **costi delle prestazioni sanitarie** (infermieristiche e riabilitativa) erogate direttamente dal Gestore. Tali rimborsi sono di competenza della AUSL e verranno effettuati secondo le modalità di cui al successivo articolo 19;
- un **corrispettivo** a carico di NCI (per l'anno 2011 a carico di ASP) dei costi relativi al servizio aggiuntivo socio-assistenziale di cui all'art. 4.

2. Per gli utenti in condizioni economiche disagiate l'intera quota di contribuzione a carico dell'utente o parte di essa dovrà essere sostenuta dall'ASP sulla base delle norme del Regolamento di Assistenza economica dell'ASP.

3. Al momento dell'ingresso in struttura dovrà essere sottoscritto dal Gestore, dall'anziano o dai suoi familiari uno specifico **contratto individuale di assistenza** che individui chiaramente il riparto economico della retta e le modalità attraverso le quali si possa addivenire ad una sua modifica con particolare riferimento all'eventuale intervento economico di ASP. Il contratto dovrà essere sottoscritto anche da ASP nel caso compartecipi al pagamento della retta.

4. Il Gestore è autorizzato a richiedere, al solo utente privato, il versamento di una mensilità a titolo di deposito cauzionale.

## Art. 19 - RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE

1. L'AUSL rimborserà al Gestore le prestazioni sanitarie relative alle prestazioni infermieristiche e riabilitative fornite direttamente dal Gestore stesso.

2. Il rimborso da parte dell'Ausl delle prestazioni verrà effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute e, comunque, per una quota non superiore di norma a **€ 25,36** orari comprensive di Iva per il personale infermieristico e, di norma a **€ 21,82** orari comprensive di Iva per il personale riabilitativo, nel rispetto del limite di 1548 ore annue per ciascuna unità di personale (Circolare n. 7/2007 e successive modificazioni) e nel rispetto dei limiti già indicati nelle tabelle di cui agli artt. 12 e 13 del presente contratto.

3. Il Gestore si impegna ad inviare all'AUSL di Imola specifica fatturazione, nei limiti delle spese effettivamente sostenute con allegata adeguata documentazione relativa alle ore di assistenza erogate nel periodo (copia del conteggiato mensile di ciascun operatore e copia del turno effettivo riferito al mese fatturato). Dovrà inoltre essere allegata documentazione attestante le tariffe orarie praticate (nel caso di personale dipendente del Gestore sarà sufficiente una autodichiarazione relativa alle ore e al compenso orario pagato).

4. Tali modalità di fatturazione/rendicontazione potranno subire nel corso di validità del presente contratto modificazioni in relazione a specifici accordi che interverranno tra le parti, tenendo conto delle rispettive necessità organizzative ed informative nonché della necessità, da



parte dell'AUSL, di effettuare verifiche e controlli sulle attività fatturate e liquidate a carico del SSN.

5. L'Azienda U.S.L. provvederà all'effettuazione dei rimborsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della fatturazione, completa delle documentazioni sopra indicate, da parte del Gestore. Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilita come segue:

- il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

## **ART. 20 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO**

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

- del costo di riferimento per il servizio accreditato,
- della valutazione del livello assistenziale degli utenti.

2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dalla Committenza sulla base dell'istruttoria condotta dall'Ufficio di Piano tenendo conto degli elementi informativi forniti dal Gestore e previo contraddittorio con lo stesso soggetto e delle indicazioni regionali ai sensi della DGR 2110/2009 e successive modificazioni.

3. **Il costo di riferimento del servizio viene determinato per l'anno 2011 in complessivi**

- **€ 83,34 giornalieri IVA compresa.**


4. Il costo di riferimento del servizio viene rideterminato periodicamente dal Nuovo Circondario Imolese, in accordo tra le parti firmatarie, sulla base: da un lato degli elementi informativi forniti dal Gestore, e, dall'altro, della valutazione del case mix degli utenti effettuato dalla competente Commissione ai sensi della Direttiva Regionale n. 7108/1999.

5. In relazione ai servizi che determinano costi aggiuntivi descritti all'art.4, ed in specifico per mantenere i maggiori livelli di assistenza richiesti dalla Committenza, **il costo effettivo medio del servizio per il 2011 è rideterminato in € 86,02 giornalieri IVA compresa.**

## **Art. 21 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE**

1. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il Gestore, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

2. A tal fine, il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il Gestore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione della costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie.



## ART. 22 - VALUTAZIONE DEL CASE MIX

1. Al fine di aggiornare periodicamente la valutazione del livello assistenziale degli utenti ed eventualmente, l'importo delle tariffe, il Gestore e i Committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali.
2. La valutazione del case mix deve essere effettuata per tutti gli ospiti stabilmente e continuativamente inseriti del servizio casa residenza, e quindi anche di quelli temporaneamente assenti per ricovero ospedaliero. Sono confermati come peraltro previsto dalla DGR n. 2110/2009 i criteri, gli strumenti e le modalità previste dalla determinazione del Direttore Generale n. 7108 del 11/08/1999. L'aggiornamento semestrale della valutazione del Case Mix viene effettuato, di norma, nel mese di maggio e di novembre di ogni anno.
3. In riferimento all'anno 2011, in modo coerente con le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna con nota del 6/10/2010 di prot. 242031/2010 la classificazione degli ospiti effettuata nel mese di novembre 2010 è da considerarsi valida fino a tutto il 31/12/2011.

## Art. 23 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DEL FRNA

1. L'importo della tariffa da riconoscersi sul FRNA è calcolato dalla Committenza, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio di Piano, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e del case mix degli utenti per i posti ricompresi nel contratto di servizio e volti alla accoglienza residenziale definitiva e continuativa di anziani non autosufficienti.  
In riferimento al 2011 si determina la tariffa a carico del FRNA del presente contratto di servizio in **€ 34,72 giornalieri**. L'importo della tariffa è inclusiva di IVA.
2. La comunicazione formale al Gestore della conferma o della modifica della tariffa a carico del FRNA sarà effettuata da parte della Committenza entro i mesi di novembre e maggio di ciascun anno a mezzo raccomandata e produrrà i suoi effetti a valere dal primo giorno del semestre successivo (gennaio e luglio).
3. In caso di ricovero ospedaliero dell'anziano la tariffa a carico del FRNA sarà corrisposta in misura pari al 45% della quota di FRNA, ed in dettaglio, **€ 15,62/die IVA compresa**.
4. Il Gestore si impegna ad inviare all'AUSL di Imola, specifica fatturazione, sulla base delle effettive presenze degli ospiti in struttura, certificati non autosufficienti, e delle assenze programmate e per ricovero ospedaliero desumibili da puntuale rendicontazione nominativa predisposta dal Gestore ed allegata alla relativa fattura.
5. L'Azienda USL provvederà all'effettuazione del pagamento della tariffa a carico del FRNA, tenendo conto delle rilevazioni delle giornate di presenza sopradette, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fatturazione, con allegata rendicontazione nominativa da parte del Gestore. Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilita come segue:
  - il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
  - il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.



*[Four handwritten signatures]*

## **ART. 24 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE**

1. La retta deliberata dal Nuovo Circondario Imolese per l'anno 2011 è pari ad **€ 49,50 giornalieri** IVA compresa, tenendo conto dei servizi aggiuntivi erogati.
2. La quota dovuta in caso di assenze per ricovero ospedaliero o assenze programmate è pari alla retta piena di € 49,50, ridotta della quota relativa alla giornata alimentare, valorizzata in € 11,28, e ammonta quindi **a € 38,22 giornalieri IVA compresa**.
3. Il Gestore provvederà a comunicare all'utente o ai suoi famigliari la quota a loro carico provvedendo, inoltre, ad acquisire la formale accettazione della quota stessa da parte dei soggetti tenuti al suo pagamento.
4. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

## **ART. 25 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE**

1. Il Gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:
  - La retta è giornaliera e viene pagata in via posticipata rispetto al mese di competenza;
  - La retta a carico dell'anziano e la tariffa a carico del FRNA sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio oppure dal terzo giorno successivo alla data di accettazione, (se l'ingresso non avviene prima), sino al giorno di dimissione/decesso compreso;
  - La retta a carico dell'utente sarà fatturata allo stesso o ai suoi famigliari e/o all'ASP secondo quanto previsto nel contratto di assistenza, mensilmente, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento;
  - In caso di errori di fatturazione il Gestore si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a richiedere quote addebitate in difetto, con la fattura del mese successivo, previa comunicazione all'utente.
2. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il Gestore prevederà le forme di riscossione più comuni. (es: RID, bonifico bancario o utilizzo bollettini di c/c postale, POS).
3. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "inadempiente". Il Gestore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.
4. All'utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, delle spese sostenute per il recupero del credito, delle rivalutazioni ed interessi legali oltre che una penale del 5% aggiuntiva alla quota di contribuzione.
5. Al fine di evitare quanto sopra il Gestore si impegna all'eventuale definizione, in accordo con l'utente, di modalità di pagamento rateizzato o dilazionato, fino ad un massimo di dodici mesi.



*[Four handwritten signatures]*

6. Il Gestore si impegna a certificare annualmente la quota della retta relativa a spese di assistenza specifica (personale addetto all'assistenza ed alle attività di animazione) deducibili fiscalmente da parte dell'utente e/o dai familiari tenuti al suo mantenimento, ai sensi della DGR n. 2110/2009 paragrafo 9 lettera a).

## **ART. 26 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL NCI**

1. Il NCI assicura il pagamento delle quote relative ai servizi assistenziali aggiuntivi di cui all'art. 4, determinati in **€ 1,00 giornaliero** IVA compresa, corrispondenti al costo del servizio aggiuntivo di assistenza per tutte le giornate di degenza. Limitatamente all'anno 2011, tale quota verrà versata al Gestore dall'ASP.

2. Il Gestore si impegna ad inviare al NCI/ASP, specifica fatturazione calcolata sulla base della effettiva presenza degli ospiti in struttura e delle assenze programmate compresi i ricoveri ospedalieri.

3. Il NCI/ASP provvederanno all'emissione del mandato di pagamento delle fatture, complete della necessaria documentazione, entro 30 giorni dalla data di arrivo. Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilito come segue:

- il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

## **ART. 27 - INTERESSI DI MORA**

1. Ai sensi del D.Lgs 231/02 ed in conformità a quanto disposto dall'art. 51 L.R. n. 22/80 e successive modificazioni integrazioni da considerarsi corretta prassi nel settore, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. 231/02, i pagamenti al Gestore devono essere effettuati entro 30 giorni per il rimborso del personale sanitario e 60 giorni per gli oneri degli ospiti dal ricevimento della fattura da parte dei committenti.

2. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al Gestore spetteranno, a fronte di formale richiesta da parte dello stesso, gli interessi moratori così articolati:

- dal 1° giorno dopo la scadenza fino al 150° giorno: applicazione degli interessi legali, di cui all'art. 1284 C.C., fissati annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato;
- oltre e fino alla data di emissione del mandato, applicazione degli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con Decreto dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 144 del DPR 207/2010.

3. Gli interessi scaduti non producono interessi, in base all'art. 1283 del c.c.

## **ART. 28 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.



*[Four handwritten signatures]*

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

5. In materia di scioperi si applica la normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali ed in particolare l'art. 7 lett. g) della L. 146/90.

### **ART. 29 – RISORSE UMANE**

1. L'ASP provvederà ad assegnare al Gestore, previo consenso della lavoratrice interessata, a partire dal 1/07/11 e fino al 31/12/2013, n. 1 Operatore Responsabile delle Attività Assistenziali di Nucleo inquadrata in categoria C. Il personale assegnato conserva tutti i diritti economici e giuridici derivanti dal rapporto di lavoro con l'ASP che non subisce interruzioni. L'assegnazione ha meramente carattere funzionale, non incide sul rapporto di lavoro e comporta l'inserimento del personale assegnato nell'organizzazione del gestore che ne assumerà la capacità di direzione, nel rispetto delle mansioni professionali.

2. Il Gestore si impegna a rimborsare integralmente ad ASP il costo sostenuto per tutti gli emolumenti erogati ai dipendenti assegnati sulla base dei vigenti contratti collettivi.

3. L'assegnazione potrà concludersi anticipatamente, nei seguenti casi:

- a) per cessazione del rapporto di lavoro con l'ASP per qualunque ragione (dimissioni volontarie, pensionamento, ecc.);
- b) per diverso utilizzo del dipendente da parte dell'ASP;
- c) a richiesta del dipendente in corrispondenza di mobilità volontaria richiesta dal medesimo;
- d) per sopraggiunta inidoneità all'impiego.

Nei casi di cui ai precedenti punti b) e c), l'ASP informerà il Gestore con un preavviso di 30 giorni, salvo diversi accordi ed escluse le situazioni in cui ciò non risulti oggettivamente possibile.

4. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.





## **ART. 30 – RISORSE PATRIMONIALI**

1. I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà dell'ASP utilizzati per la realizzazione del servizio oggetto del Contratto sono concessi in uso, a partire dal 1/07/11 e per tutta la durata del presente contratto, al Gestore, che ha l'obbligo di provvedere alla relativa conservazione e manutenzione ordinaria.

2. L'identificazione di tali beni, le modalità di gestione dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili, così come la ripartizione delle spese relative alle utenze e alle manutenzioni e gli obblighi assicurativi, saranno indicate in apposito contratto che verrà sottoscritto tra l'ASP e il Gestore, in coerenza con la normativa regionale.

3. Il Gestore ha l'obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnarli all'ASP, alla cessazione della vigenza del presente Contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano all'atto della consegna. La riconsegna dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

## **Art. 31 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore ed elencate nell'art. 6 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo- contabile- gestionale,
- richiesta dei Committenti al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale,
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti.

2. Il Gestore consente l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente individuati e comunicati al Gestore stesso.

## **Art. 32 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.**

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta, rispettivamente, la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di misure di indennizzo a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del Gestore, il soggetto committente (NCI) invierà, via fax o posta elettronica, una diffida al Gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti:

- a) gravi ritardi o interruzioni delle attività;
- b) gravi carenze nell'osservanza degli standard quantitativi e qualitativi e/o nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili al Gestore che non consentano o che comunque compromettano il regolare svolgimento delle attività;
- c) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto e/o della Carta dei Servizi, imputabili a dolo o colpa grave del Gestore;
- d) inadempienze di cui al successivo comma 4;
- e) inadempienze relative ai debiti informativi.



*[Four handwritten signatures]*

Il Gestore può inviare al Committente, nel termine di 3 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni, via fax o posta elettronica; nel caso in cui tali controdeduzioni non vengano accolte il Gestore dovrà provvedere nel termine massimo che verrà indicato nella comunicazione stessa. Se ritenuto opportuno il Committente procederà con l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 4.

3. Nel caso che le inadempienze del Gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti, pena la risoluzione del contratto;

4. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate dai committenti le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per i committenti di richiedere il risarcimento, derivante dal maggior danno; la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:

- a) da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiore rispetto a quanto dichiarato, oltre la riduzione degli oneri da riconoscere;
- b) da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità per ogni inadempienza in caso di azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori del Gestore;
- c) dall'1% al 15% dell'ultimo fatturato mensile in relazione alla gravità dell'inadempimento, qualora lo stesso riguardi:

- ✓ carenze igieniche;
- ✓ carenze negli aspetti alberghieri e di cura della persona;
- ✓ mancato rispetto della necessaria attività di manutenzione ordinaria sulla struttura, sulle attrezzature e sui beni mobili, anche quando non si sia verificato pregiudizio all'utenza;
- ✓ qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - mendaci/erronee comunicazioni ai committenti in ordine alla presenza/movimento degli ospiti;
  - inadempimenti rispetto al programma di adeguamento gestionale;
  - mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni periodiche del case mix;
  - mancata o ritardata (oltre 30 giorni) risposta ai Committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
  - negazione dell'accesso alle strutture agli organismi di controllo.

5. In caso di inadempienze gravi e/o ripetute, che pregiudichino la sicurezza degli utenti, qualora il Gestore non abbia adempiuto alle prescrizioni imposte con la diffida il committente potrà risolvere il contratto salvo il risarcimento dei maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dal committente per la prosecuzione del servizio.

6. A norma dell'articolo 1373 cod.civ., il Committente può inoltre risolvere il rapporto nei seguenti casi:

- a) in caso di frode;
- b) in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
- c) in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza contrattuale o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In questi casi il Gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri che i committenti dovranno sostenere per garantire il servizio.



#### ART. 33 – CASI DI RECESSO AL CONTRATTO

*[Four handwritten signatures]*

1. Quando si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del Gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
- f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. A norma dell'articolo 1373 cod.civ., il Gestore può recedere dal rapporto contrattuale nei seguenti casi:

- qualora l'occupazione dei posti autorizzati scenda al di sotto della soglia minima del 80% per oltre 60 gg. continuativi o come occupazione media annua;
- per eccessiva onerosità sopravvenuta causata da normative che possano determinare incrementi dei costi di gestione del servizio.

#### **ART. 34 - RINEGOZIAZIONE/MODIFICA DEL CONTRATTO**

1. Quando si verifichino i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente articolo 32, e non sussistano ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni tramite nota scritta inviata a mezzo raccomandata. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente con raccomandata RR con preavviso di giorni 30. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con i contenuti dell'atto di accreditamento.

2. Le parti potranno procedere inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale o in relazione ad ulteriori necessità condivise dalle parti, che sopravvengano nel periodo di vigenza del presente contratto.

#### **ART. 35 - COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Il Gestore assume, per tutta la durata del presente contratto, l'intera e diretta responsabilità di ogni danno a persone o cose che, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, possa derivare ai Committenti, agli utenti del servizio od a terzi, in relazione all'esercizio di tutte le attività connesse con la gestione e conduzione dei servizi oggetto del Contratto di Servizio, tenendo al riguardo sollevati i committenti da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

2. A tale riguardo il Gestore si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata contrattuale - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori d'opera, dipendenti e parasubordinati (RCO).



*[Four handwritten signatures]*

3. L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- euro 2.500.000,00 per ogni sinistro;
  - euro 1.500.000,00 per ogni persona - sia essa un terzo o un prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni personali;
  - euro 1.000.000,00 per danni cagionati a cose e/o animali;
- e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dall'esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto del Contratto di Servizio, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa.

4. Relativamente alla polizza RCT/RCO sopra menzionata dovranno inoltre essere rese espressamente operanti - a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d'uso ANIA - le seguenti condizioni estensive della copertura:

- a) l'estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche (compresi i committenti e i loro amministratori, dipendenti e collaboratori), fatta eccezione, limitatamente agli infortuni subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio, per i lavoratori subordinati e parasubordinati del Gestore per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa di legge contro gli infortuni sul lavoro;
- b) l'estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile personale dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo del Gestore, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "Datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- c) l'estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera il Gestore si avvalga - indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro - nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- d) l'estensione della garanzia RCO al danno biologico e ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;

5. Il Gestore si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

6. Resta precisato che costituirà onere a carico del Gestore il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.


### **ART. 36 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Il Gestore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. L'ASP e il Gestore sono contitolari dei dati personali e sensibili relativi agli utenti ospitati nelle strutture di cui al presente contratto e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. L'ASP ed il Gestore in qualità di contitolari del trattamento sono tenuti ognuno per la propria parte ed in relazione ai trattamenti di rispettiva pertinenza a:

- garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;



- garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
- non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi della presente convenzione. In caso di accertato inadempimento, l'ASP ha facoltà di dare immediata risoluzione al rapporto in essere;
- raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli Interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e, comunque, in base alle disposizioni che disciplinano modalità e tempi di conservazione degli atti amministrativi.
- Inoltre sono tenuti a
  - a) nominare gli incaricati di trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative;
  - b) verificare, almeno con cadenza annuale, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili e dei livelli di autorizzazione assegnati ai singoli incaricati di trattamento;
  - c) fornire le informative agli Interessati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte degli interessati;
  - d) assicurare la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità alle misure minime ed idonee prescritte dal D.Lgs. 196/03; in ogni caso i dati dovranno essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, perdita, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati;
  - e) fornire all'ASP una relazione descrittiva delle misure di sicurezza adottate;
  - f) predisporre il Documento Programmatico per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/03.

4. Si precisa, inoltre, che agli artt. 161-172 del D.Lgs. 196/03 sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.

#### **ART. 37 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia"* in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare i seguenti Codici Identificativi:

CIG 2858642201 (per l'Ausl di Imola);

CIG 288714536C (per l'ASP);

3. Il Gestore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

4. Il Gestore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.



*[Four handwritten signatures]*

5. Con riferimento ai subcontratti, il Gestore si obbliga a trasmettere all'Azienda USL e all'ASP, oltre alle informazioni di cui all'art. 118 comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

6. Il Gestore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione sia all'ASP che all'AUSL e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

8. Il Gestore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente sia all'ASP che l'AUSL di Imola ogni modifica intervenuta negli assetti societari, e nella struttura di Impresa e negli Organismi tecnici ed organizzativi (art. 10 sexsies, punto 11, della Legge n. 565/65).

#### **ART. 38 - ART. 30 D.LGS 163/06**

1. Per le forniture necessarie all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto di servizio il Gestore si impegna al rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del D. Lgs 163/03.

#### **ART. 39 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE**

1. Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972, così come disposto dalla risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia dell'Entrate ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986, ovvero qualora una delle parti ne abbia interesse. Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico del Gestore, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### **ART. 40 - ELEZIONE DEL FORO**

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Bologna

#### **ART. 41 - NORME FINALI**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.


*Imola, 10 giugno 2011*

*Per il NCI: D.ssa Claudia Dal Monte*


*Per l'Azienda USL: Dr. Andrea Rossi*



*Per l'ASP: D.ssa Raffaella Stiassi*


  
\_\_\_\_\_

*Per il Gestore: Sig. Luca Dal Pozzo*

  
\_\_\_\_\_

*Allegati al Presente contratto :*

- A) Provvedimento di accreditamento*
- B) Scheda di dettaglio sulla applicazione degli elementi di flessibilità  
anno 2011*



**NUOVO CIRCONDARIO**

**IMOLESE**

*Provincia di Bologna*

**COPIA**

**DETERMINAZIONE N. 506 DEL 31/12/2010**

Settore: **AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Servizio:

**OGGETTO**

**ATTO RILASCIO ACCREDITAMENTO TRANSITORIO CASA RESIDENZA ANZIANI  
SANTA MARIA - TOSSIGNANO IPPOGRIFO**

**IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO**

Lì, 31/12/2010

*F.to DOTT.SSA DAL MONTE CLAUDIA*

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO**

La presente copia è conforme all'originale depositato.

Addi, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO-DIRETTORE**

*DAL MONTE CLAUDIA*



**Determinazione n. 506 del 31.12.2010**

**Oggetto: ATTO RILASCIO ACCREDITAMENTO TRANSITORIO CASA RESIDENZA ANZIANI SANTA MARIA - TOSSIGNANO IPOGRIFO**

**IL SEGRETARIO - DIRETTORE**

Vista la normativa regionale dell'Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:

- l'art. 38 della l.r. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007;
- l'art. 23 della l.r. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2110/2009 (ed eventuali altre e successive deliberazioni sul sistema di remunerazione);

Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l'approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell'accREDITAMENTO transitorio;

Visto l'Accordo Attuativo della convenzione per il conferimento delle funzioni di indirizzo e programmazione in materia di politiche e di interventi in area sociale, sottoscritto in data 08.09.2010 tra il Nuovo Circondario Imolese ed i Comuni aderenti che individua nel Nuovo Circondario Imolese il soggetto competente per la concessione dell'accREDITAMENTO dei servizi socio-sanitari;

Vista la delibera Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 46 del 08/09/2010 che attribuisce al Segretario/Direttore del Nuovo Circondario Imolese la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia di accREDITAMENTO sociale e socio-sanitario;

Considerato che con atto deliberativo della Assemblea del Nuovo Circondario Imolese n 12 del 30/03/2009 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011 e che con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n 31 del 23/06/2010 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011-Piano attuativo 2010 e sono state adottate, in sede di programmazione valevole per l'ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo alle **Case Residenza Anziani**;

Vista la domanda presentata da Ippogrifo Consorzio tra Cooperative Sociali per l'accREDITAMENTO transitorio del servizio di Casa Residenza Anziani che si svolge presso la struttura Santa Maria-Tossignano sita in Borgo Tossignano via San Michele n.9;

Attestata, sulla base delle valutazioni dell'Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;

Dato atto che, in base all'istruttoria condotta dall'Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l'accREDITAMENTO transitorio di cui ai punti 6.1. e 6.2 dell'allegato 1 del DGR 514/2009.

In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:

- l'indicazione della forma del rapporto già in essere di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009 consistente nel Contratto di Appalto tra Asp Circondario Imolese e Ippogrifo Consorzio tra Cooperative Sociali sottoscritto in data 08/05/2009 (Registro Contratti Asp Circondario Imolese n. 333 del 08/05/2009);

- il possesso dell'autorizzazione al funzionamento della struttura in corso di validità, (Autorizzazione al Funzionamento rilasciata dal Comune di Borgo Tossignano con provvedimento n. 5870 del 30/11/2001 e dichiarazione di autocertificazione dell'Asp Circondario Imolese firmata dal legale rappresentante, Presidente Gigliola Poli in data 05/09/2008, per la verifica quadriennale della permanenza dei requisiti per il funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di Aids che svolgono attività socio-assistenziale e socio-sanitaria);
- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio, redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato A, punto 1.3, della DGR 514/2009 ;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime dell'accreditamento transitorio con particolare riferimento alla documentazione attestante il livello di qualificazione del personale e il raggiungimento delle percentuali di operatori in possesso della qualifica di OSS – Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- la dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base delle tariffe di cui alla DGR n. 2110 del 21/12/2009 ed a tal fine la documentazione dettagliata attestante le condizioni che motivano la riduzione o l'aumento del costo di riferimento, con particolare riguardo al costo del lavoro e ai contratti applicati;

Sentito il parere del Comitato tecnico dell'Ufficio di Piano e del Gruppo tecnico a supporto dell'attività istruttoria per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari di cui alla deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 67/2010;

Visto l'Atto di indirizzo in merito all'accreditamento dei servizi socio-sanitari della Giunta Circondariale nella sua veste di Comitato di Distretto di cui alla delibera n. 90 del 21 dicembre

#### DETERMINA

- di concedere, in favore di Ippogrifo Consorzio tra Cooperative Sociali l'accreditamento transitorio del servizio di Casa Residenza Anziani che si svolge presso la struttura Santa Maria-Tossignano sita in Borgo Tossignano via San Michele n. 9;
- di specificare che l'accreditamento transitorio è rilasciato per n. 40 posti letto, di precisare che l'accreditamento transitorio avrà durata massima di 3 anni e cioè fino al 31/12/2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà presentare, a pena di decadenza, la domanda dell'accreditamento definitivo del servizio;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento della responsabilità unitaria nei tempi massimi previsti, e comunque entro e non oltre la data del 30/06/2013;
- 
- di stabilire che gli effetti giuridici ed economici del presente provvedimento di accreditamento decorrono a far tempo dalla stipulazione, tra le Amministrazioni committenti Nuovo Circondario Imolese, Comune di Borgo Tossignano, Ausl Imola, ed il soggetto gestore sopra individuato, di apposito contratto di servizio ai sensi della DGR 514/2009, che in particolare determina, per il periodo coincidente con il regime di accreditamento transitorio, la regolamentazione complessiva degli interventi, e contiene il programma di adeguamento e le sue modalità di attuazione, la decorrenza del nuovo sistema di remunerazione e la sua specifica applicazione al servizio;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell'accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l'erogazione delle prestazioni e l'accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;

- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accreditata è tenuto a presentare, ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l'apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall'Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l'Organismo tecnico e gli Uffici di piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l'accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
  - o venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell'accreditamento;
  - o gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
  - o mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Nuovo Circondario Imolese e di aggiornare l'elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.

**IPOTESI SCHEMA CALCOLO PER CASE RESIDENZE ANZIANI ACCREDITATE A GESTORI PRIVATI<sup>1</sup>**

Ambito distrettuale (codice)	Imola				
Comune	Tossignano				
Denominazione servizio	Casa Protetta Tossignano				
Codice SIPS	509				
Numero posti letto convenzionati	43				
Classificazione ospiti valevole per il 2010	A	B	C	D	Totale
	7	8	25	0	40
<b>Costo di riferimento regionale per il servizio in base al case mix</b>	totale costo		quota massima retta utente		quota a carico FRNA
	84,47		49,50		34,97
<b>Costo del lavoro da allegato A in base al case mix del servizio</b>	42,33				

<i>Elementi di flessibilità in diminuzione</i>		diminuzione totale	quota diminuzione retta utente	quota diminuzione FRNA
Indicare numero ore settimanali animatore su posti convenzionati	18	-0,38	-0,23	-0,15
fornitura e pagamento nella retta servizi cura della persona (manicure, podologo, pedicure, barbiere, parrucchiere) (da 0=SI proporzionale sino a 1=NO; ad esempio per metà indicare 0,5)	0	0,00	0,00	0,00
<b>costo del lavoro</b> rispetto a quanto indicato nell'allegato A (vedi cella C15)	42,07	-0,26	-0,15	-0,10
% presenza OSS con qualifica =>65% <80% 1=SI 0=NO	1	-0,50	-0,50	0,00
% presenza OSS con qualifica <65% 1=SI 0=NO	0	0,00	0,00	0,00

	costo di rif.to	quota massima retta utente	quota a carico FRNA
<b>Costo del servizio rideterminato</b>	83,34	48,62	34,72

<i>Esclusivamente in caso di Nucleo residenziale specializzato per le demenze individuato dalla programmazione</i>		costo di rif.to	quota massima retta utente	quota a carico FRNA
indicare 1=SI ovvero 0=NO	0	0,00	48,62	0,00

**Note**

<sup>1</sup> in azzurro le sole informazioni che vanno inserite, il resto campi bloccati

<sup>2</sup> nessuna differenza in più per Iva per la casa residenza per anziani

<sup>3</sup> l'applicazione della maggiorazione relativa al costo del lavoro va considerata solo se vi sono le condizioni previste dalla DGR 2110/2009

**STRUMENTO PER IL CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO DA CONFRONTARE CON QUANTO INDICATO NELL'ALLEGATO A**  
**Casa residenza per anziani non autosufficienti**

Ambito distrettuale (codice)	Imola
Soggetto/i accreditato/i	Comunità Solidale per CP Tossignano
Gestione mista (S/NO)	no

**COSTO MEDIO ANNUO UNITARIO X FIGURA PROF.**

Figura Prof.	costo medio unitario	Liv A e B	Liv C	Liv D
OSS	29.638,68	41,0	31,5	26,4
RAA	28.172,69	4,0	4,0	4,0
ANIMATORE	28.172,69	1,3	1,3	1,3
COORDINATORE	34.552,46	1,6	1,6	1,6
<b>TOTALE</b>		<b>48,0</b>	<b>38,5</b>	<b>33,4</b>

classificazione ospiti	Liv A e B	Liv C	Liv D	totale
	15	25		40
costo del lavoro in base a case mix	719,77	963,19	0,00	1682,96
	<b>42,07</b>			